

Condizioni di Assicurazione

Responsabilità civile per l'economia solidale

Il prodotto è dedicato agli Enti del Terzo Settore compresi gli Enti sportivi, Enti non profit anche non iscritti al RUNTS, ai Consorzi di cooperative e cooperative, agli Enti religiosi per assicurare le conseguenze della responsabilità civile a loro imputabile in caso di danni causati a terzi nello svolgimento della loro attività.

Il presente documento deve essere consegnato alla parte contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Glossario
- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato – Schema riepilogativo

Set Informativo Mod. 2FE - ED.05 /2026

Documento redatto in base alle linee guida approvate dal comitato esecutivo dell'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per i contratti chiari e comprensibili 2024.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino.

Uno spazio personale gratuito dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione della polizza)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità a famiglie, imprese, cooperative, associazioni ed enti del Terzo settore.

Assimoco, grazie agli accordi distributivi con BCC Banca Iccrea, Cassa Centrale Banca e la pluriennale partnership con Casse Rurali Raiffeisen è la Compagnia di riferimento del Credito Cooperativo italiano.

L'offerta del Gruppo è in grado di soddisfare i bisogni assicurativi di persone e imprese attraverso una gamma di prodotti dedicata alle esigenze di risparmio e di investimento, alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato in modo significativo l'offerta specifica per il Terzo settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello e un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" e oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco; Federazione e Casse Rurali Raiffeisen, Fondosviluppo, nonché altre Federazioni Regionali, Banche e Agenzie appartenenti al movimento cooperativo.

ASSIMOCO S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale:

Centro Leoni, Edificio B

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano MI

www.assimoco.it

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la polizza **Responsabilità civile per l'economia solidale**.

Il prodotto è dedicato agli Enti del Terzo Settore compresi gli Enti sportivi, Enti non profit anche non iscritti al RUNTS, ai Consorzi di cooperative e cooperative, agli Enti religiosi per assicurare le conseguenze della responsabilità civile a loro imputabile in caso di danni causati a terzi nello svolgimento della loro attività



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione**, le parole che prevedono una spiegazione specifica nel Glossario sono riportate all'inizio di ogni Articolo, in corsivo e precedute dal cancelletto (es: *#polizza*).

Con i migliori saluti,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana che ha assunto la qualifica di Società Benefit

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato. Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

**GLOSSARIO****6****SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NON SANITARIA E/O SOCIO
SANITARIA****13****CHI È ASSICURATO****13**

Art. 1 - Chi può stipulare l'assicurazione (Contraente)

13

**COSA È SEMPRE ASSICURATO****13**

Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (RCT)

13

Art. 3 - Efficacia dell'assicurazione (loss occurrence)

13

Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo

13

Art. 5 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti

14

Art. 6 - Danni alle cose di proprietà dei dipendenti e dei non dipendenti

14

Art. 7 - Responsabilità civile dei dipendenti e delle altre persone che partecipano alle attività del contraente

15

Art. 8 - Prestatori d'opera in prestito da o altre aziende/enti/associazioni

15

Art. 9 - Responsabilità civile personale dei dipendenti tecnici

16

Art. 10 - Responsabilità civile personale dei volontari

16

Art. 11 - Responsabilità civile personale degli utenti

17

Art. 12 - Responsabilità civile personale dei soci/ iscritti delle associazioni

17

Art. 13 - Legge Privacy - (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR - Privacy)

17

Art. 14 - Cessione di lavori in subappalto

18

Art. 15 - Danni a terzi dovuti a rapine, aggressioni, atti violenti

18

Art. 16 - Danni alle cose oggetto di lavorazione

18

**COS'È ASSICURATO CONDIZIONI SPECIALI****18**

Art. 17 - Primo soccorso e trasporto sanitario senza presenza di personale sanitario

18

Art. 18 - Attività di commercio ambulante

19

Art. 19 - Smercio di prodotti non alimentari

19

Art. 20 - Responsabilità civile personale di accompagnatori, guide, formatori e istruttori

20

Art. 21 - Pratica di discipline olistiche

20

Art. 22 - Officine, falegnameria, laboratori, depositi di carburante

21

Art. 23 - Enti sportivi

21

Art. 24 - Enti Religiosi (inclusi Enti Ecclesiastici e le Parrocchie)

22

Art. 25 - Responsabilità civile delle C.E.R.S. (Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali)

23

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO****24**

Art. 26 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

24

Art. 27 - Malattie Professionali

25

Art. 28 - Garanzia postuma solo per i lavori da installazione, riparazione, manutenzione (annuale)

26

Art. 29 - Garanzia postuma solo per i lavori di installazione riparazione, manutenzione ex D.M.37/2008

27

Art. 30 - Danni da cedimento o franamento del terreno

27

Art. 31 - Danni a condutture e impianti sotterranei

28

Art. 32 - Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori

28

Art. 33 - Organizzazione fiere e manifestazioni- responsabilità civile personale dei singoli espositori

28

**CHI E COSA NON È ASSICURATO****29**

Art. 34 - Chi non è assicurato

29

Art. 35 - Persone non considerate Terzi

29

Art. 36 - Danni non assicurati

29

**LIMITI DI COPERTURA****30**

Art. 37 - Franchigia per danni materiali

30

Art. 38 - Scoperto per danni materiali

30

Art. 39 - Massimali/limiti di indennizzo

30

Art. 40 - Massimo risarcimento RCT/RCO

30

Art. 41 -	Limiti di indennizzo	31
Art. 42 -	Responsabilità solidale	31



DOVE VALE LA COPERTURA	31
Art. 43 - Dove vale l'assicurazione	31

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA

32



CHI È SEMPRE ASSICURATO	32
Art. 44 - Chi può stipulare l'assicurazione (Contraente)	32



COSA È SEMPRE ASSICURATO		32
Art. 45 -	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	32
Art. 46 -	Efficacia dell'assicurazione (claims made)	32
Art. 47 -	Riconoscimento della qualifica di terzo	33
Art. 48 -	estensione qualifica di terzi per i non dipendenti	33
Art. 49 -	Danni alle cose di proprietà dei dipendenti e dei non dipendenti	34
Art. 50 -	Responsabilità civile dei dipendenti e delle altre persone che partecipano alle attività del contraente	34
Art. 51 -	Responsabilità civile personale dei volontari che svolgono attività sanitaria	35
Art. 52 -	Responsabilità civile personale degli utenti	35
Art. 53 -	Responsabilità civile personale dei soci/ iscritti delle associazioni	35
Art. 54 -	Legge Privacy - (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR - Privacy)	36
Art. 55 -	Somministrazione di farmaci	36
Art. 56 -	Protesi	36
Art. 57 -	Fonti radioattive	37
Art. 58 -	Primo soccorso e trasporto sanitario	37
Art. 59 -	Raccolta, distribuzione e/o utilizzazione del sangue	37
Art. 60 -	Danni derivanti da epidemie e pandemie	37



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		38
Art. 61 -	Responsabilità civile dei prestatori di lavoro (RCO)	38
Art. 62 -	Malattie Professionali	38
Art. 63 -	Responsabilità patrimoniale del direttore sanitario	39
Art. 64 -	Periodo di ultrattività	39



CHI E COSA NON È ASSICURATO		40
Art. 65 -	Chi non è assicurato	40
Art. 66 -	Persone non considerate terzi	40
Art. 67 -	Richieste di risarcimento escluse dall'efficacia dell' assicurazione	40
Art. 68 -	Danni non assicurati	40



LIMITI DI COPERTURA		42
Art. 69 -	Massimale	42
Art. 70 -	Massimo risarcimento RCT/RCO	42
Art. 71 -	Franchigia/Scoperto per danni materiali	42
Art. 72 -	Limiti di indennizzo	42
Art. 73 -	Responsabilità solidale	43



DOVE VALE LA COPERTURA	43
Art. 74 - Dove vale l'assicurazione	43

GARANZIE COMUNI E SEMPRE OPERANTI PER LA SEZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E NON SANITARIA

44



COSA È SEMPRE ASSICURATO		44
Art. 75 -	Efficacia dell'assicurazione (loss occurrence)	44
Art. 76 -	Terzietà tra utenti ed operatore responsabile della sua sorveglianza	44
Art. 77 -	Danni ad attrezzature prese a noleggio	44
Art. 78 -	Responsabilità civile personale ai sensi del testo unico d.lgs.81/08(sicurezza sul lavoro)	44

Art. 79 -	Affidamento veicoli e infortuni conducente	45
Art. 80 -	Responsabilità civile della committenza	45
Art. 81 -	Committenza veicoli	45
Art. 82 -	Danni da incendio	46
Art. 83 -	Proprietà e/o conduzione dei fabbricati e terreni dove si svolge l'attività assicurata	46
Art. 84 -	Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio	47
Art. 85 -	Segnaletica mancante e/o insufficiente	47
Art. 86 -	Insegne e cartelli	47
Art. 87 -	Cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione	48
Art. 88 -	Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate	48
Art. 89 -	Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico	48
Art. 90 -	Danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività	48
Art. 91 -	Danni da interruzione o sospensione attività	48
Art. 92 -	Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio presso terzi	49
Art. 93 -	Somministrazione o vendita di generi alimentari	49
Art. 94 -	Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere	50
Art. 95 -	Servizio di vigilanza	50
Art. 96 -	Uso di animali	50
Art. 97 -	Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'assicurato	50
Art. 98 -	Danni da inquinamento accidentale	50
Art. 99 -	Danni da furto	51
Art. 100 -	Attività complementari e accessorie a quella principale	51

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI 52

	CHI È ASSICURATO	52
	Art. 101 - Chi può stipulare l'assicurazione	52
	COS'È ASSICURATO	52
	Art. 102 - Responsabilità civile dei componenti gli organi sociali	52
	Art. 103 - Inizio e termine della garanzia	52
	Art. 104 - Pluralità di assicurati -responsabilità in solido	52
	CHI E COSA NON È ASSICURATO	53
	Art. 105 - Chi non è assicurato	53
	Art. 106 - Danni non assicurati	53
	LIMITI DI COPERTURA	54
	Art. 107 - Massimale	54
	Art. 108 - Limiti di indennizzo	54
	DOVE VALE LA COPERTURA	54
	Art. 109 - Dove vale l'assicurazione	54

SEZIONE TUTELA LEGALE 55

	CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	55
	Art. 110 - Chi può stipulare l'assicurazione	55
	Art. 111 - Chi è coperto dall'assicurazione /opzione 1	55
	Art. 112 - Chi è coperto dall'assicurazione /opzione 2	55
	Art. 113 - Chi è coperto dall'assicurazione /opzione 3	55
	COSA E' COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	55
	Art. 114 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale / Opzione 1	55
	Art. 115 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale / Opzione 2	57
	Art. 116 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale / Opzione 3	58
	Art. 117 - Quando un sinistro è considerato in garanzia / tutte le Opzioni	59
	Art. 118 - Spese assicurate con pagamento di un premio aggiuntivo solo con opzione 1	60
	COSA NON È ASSICURATO	61

Art. 119 - Chi non è assicurato	61
---------------------------------	----



LIMITI DI COPERTURA	61
Art. 120 - Esclusioni/ valide per opzione 1	61
Art. 121 - Esclusioni/ valide per opzione 2	62
Art. 122 - Esclusioni/ valide per opzione 3	64
Art. 123 - Massimale	65



DOVE VALE LA COPERTURA	65
Art. 124 - Dove vale l'assicurazione	65

SEZIONE SINISTRI **66**



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NON SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA, SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	66
Art. 125 - Cosa deve fare l'assicurato in caso di sinistro	66
Art. 126 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	66
Art. 127 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	67
Art. 128 - Identificazione degli assicurati	67
Art. 129 - Rinuncia alla rivalsa (RC NON SANITARIA)	67
Art. 130 - Rinuncia alla rivalsa (RC SANITARIA)	68



SEZIONE TUTELA LEGALE	68
Art. 131 - Denuncia in caso di sinistro	68
Art. 132 - Modalità di gestione delle prestazioni	68
Art. 133 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni	69
Art. 134 - Termini di liquidazione	70
Art. 135 - Esonero di responsabilità	70
Art. 136 - Arbitrato per conflitto d'interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	70

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE **71**



OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	71
Art. 137 - Obbligo di dichiarazioni veritiere	71
Art. 138 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	71
Art. 139 - Modifiche dell'assicurazione	71
Art. 140 - Forma delle comunicazioni	71
Art. 141 - Altre assicurazioni	72
Art. 142 - Oneri fiscali dell'assicurazione	72
Art. 143 - Foro competente	72
Art. 144 - Dolo	72
Art. 145 - Rinvio alle norme di legge	72
Art. 146 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa	72
Art. 147 - Premio con regolazione	73



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	73
Art. 148 - Pagamento del premio	73
Art. 149 - Elementi per il calcolo del premio	73
Art. 150 - Regolazione del premio	74
Art. 151 - Variazioni contrattuali a scadenza	75



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	75
Art. 152 - Durata dell'assicurazione	75



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	75
Art. 153 - Disdetta del contratto	75
Art. 154 - Recesso per sinistro	76
Art. 155 - Recesso per sinistro valido solo per la responsabilità civile socio sanitaria e/o sanitaria	76

ALLEGATO – SCHEMA RIEPILOGATIVO **77**

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	81
--	-----------

GLOSSARIO

Il Glossario è parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto.

ADDETTI	Gli addetti sono: 1. i titolari dell'azienda, compresi i familiari coadiuvanti 2. i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell'azienda assicurata, 3. gli associati in partecipazione 4. i prestatori di lavoro, cioè le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme sull'occupazione e sul mercato del lavoro in vigore al momento del sinistro, per svolgere l'attività assicurata e delle quali lo stesso risponde ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile Sono esclusi: liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via Giovanni Spadolini 7 – Centro Leoni - Edificio B, 20141 Milano (MI).
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE	Beni tangibili, compresi gli animali.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
ENTI DEL TERZO SETTORE	Sono riconosciuti come Ente del Terzo Settore ⁽¹⁾: <u>Altro Ente del Terzo Settore</u>: ente di carattere privato costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. <u>Associazione di promozione sociale</u>: associazione senza finalità di lucro (riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo o suo coordinamento, federazione) costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi. <u>Organizzazione-Associazione di volontariato</u>: associazione senza finalità di lucro composta da soli volontari che realizza le sue attività ad esclusivo titolo solidaristico e pertanto in via prevalente a favore di persone terze rispetto gli associati. <u>Cooperativa sociale</u>: soggetto che si occupa della gestione di servizi sociosanitari e educativi o, in alternativa, di attività finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse tra cui, a titolo non limitativo, attività industriali, commerciali e di servizi.

Ente filantropico: ente costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione ai fini dell'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o dello svolgimento di attività di interesse generale.

Ente religioso: ente sottoposto ad una confessione religiosa che gode di un determinato riconoscimento nell'ambito di uno Stato laico e destina le sue principali attività al culto o materie connesse.

Fondazione: ente costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo.

Impresa sociale ⁽²⁾: ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

ONG (Organizzazione non governativa): organizzazione senza fini di lucro, indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali, gestita prevalentemente da volontari e generalmente operante in diverse parti del mondo.

Rete associativa: soggetto composto da almeno 100 enti (associati anche in forma indiretta) o 20 fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome.

Società di mutuo soccorso: istituzione a base associativa volontaria in cui i soci membri aderiscono al principio dell'aiuto reciproco, senza fini di lucro o arricchimento individuale. I soci iscritti versano una quota di adesione e, qualora ne abbiano diritto, ricevono sussidi e rimborsi.

⁽¹⁾ il riconoscimento di Ente del Terzo Settore comporterà l'iscrizione all'apposito registro (previsto dalla riforma del Codice TS e in attesa dei regolamenti attuativi).

⁽²⁾ sono considerate Impresa sociale anche le società di persona, di capitale, le cooperative, i consorzi il cui statuto preveda come unico scopo la finalità sociale dell'attività esercitata.

FATTURATO

L'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dal #Contraente durante il #periodo assicurativo per tutte le prestazioni inerenti all'attività assicurata, come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'#Assicurato.

IMPRESA IMPATTO

È riconosciuta Impresa Impatto, l'impresa che nello svolgimento del suo operare ha anche obiettivi con potenziali impatti sociali e/o ambientali; a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Società benefit
- Impresa certificata B-CORP
- Società del Gruppo Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente operante nella finanza etica e/o nel microcredito-microfinanza
- Impresa agricola bio/biodinamica
- Impresa operante nella Green Economy (fino a 50 addetti) ⁽¹⁾
- Impresa operante nell'Economia Solidale (fino a 50 addetti) ⁽²⁾
- Impresa socia di Banca Etica (fino a 50 addetti)
- Start up innovative a vocazione sociale (anche definite "SIAVS")
- Impresa femminile (L.198/2006)
- Imprese Culturali e Creative (Legge stabilità 2018)
- Imprese aderenti all'Economia del Bene Comune ⁽³⁾

⁽¹⁾ Operante in attività relative alla riduzione del complessivo impatto ambientale del sistema economico e/o del ciclo di trasformazione di un prodotto. (A titolo esemplificativo: riduzione dei potenziali danni ambientali prodotti dall'estrazione di materie prime, dal loro trasporto, dalla loro trasformazione e dal loro smaltimento).

⁽²⁾ Impresa aderente ad una rete territoriale di economia solidale.

⁽³⁾ Imprese che hanno deciso di utilizzare il bilancio del bene comune per la rendicontazione non finanziaria o per il proprio bilancio sociale o di sostenibilità

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

L'importo dovuto da #Assimoco in caso di #sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO	L'importo massimo che <i>#Assimoco</i> si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
LOSS OCCURRENCE	Regime di efficacia temporale di una garanzia in base al quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la validità della copertura.
MASSIMALE	Il massimo esborso di <i>#Assimoco</i> per ogni sinistro.
POLIZZA	Il documento che prova l' <i>#assicurazione</i> .
PREMIO	La somma che il <i>#Contraente</i> deve ad <i>#Assimoco</i> come pagamento per la prestazione concordata.
PRESTATORE DI LAVORO	La persona fisica che presta il proprio lavoro con qualsiasi qualifica e in qualsiasi categoria in forza di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato a tempo indeterminato o determinato regolato dalle norme di legge italiane.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il <i>#sinistro</i> .
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <i>#Assicurato</i> .
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l' <i>#assicurazione</i> .
SPESE LEGALI E PERITALI	Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da <i>#Assimoco</i> , le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.
SUBAPPALTATORE	La persona fisica o giuridica o altro ente cui l' <i>#Assicurato</i> ha affidato o subappaltato l'esecuzione di servizi e/o lavori.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA

ASSICURATO	La persona giuridica che esercita l'attività assicurata, il cui interesse è protetto dall' <i>#assicurazione</i> , inclusi i soggetti cui tale qualifica è riconosciuta in <i>#polizza</i> .
ATTIVITÀ SANITARIA E/O SOCIOSANITARIA	Qualsiasi attività esercitata con l'ausilio di <i>#esercenti la professione sanitaria</i> come definiti nella Legge Gelli 24/2017 e nel decreto attuativo 232/2023.
ATTIVITÀ SANITARIE/SOCIOSANITARIE AD ALTO RISCHIO	• Strutture residenziali di assistenza per anziani, RSA, case di riposo • Strutture residenziali per pazienti psichiatrici, con doppia diagnosi e comunità ad alta intensità
ATTIVITÀ SANITARIE/SOCIOSANITARIE A BASSO RISCHIO	• Servizi di ambulanza con personale sanitario • Assistenza Infermieristica e sociosanitaria domiciliare o presso strutture di terzi • Servizi e assistenza diurna per minori disabili • Strutture e centri di accoglienza, dormitori / ricoveri per senza dimora anche strutture di accoglienza per immigrati / rifugiati • Case di accoglienza, case-famiglia, centri di reinserimento sociale • Servizi di assistenza sociale con l'ausilio di esercenti la professione sanitaria • Studi veterinari o strutture che si avvalgono di veterinari

- Strutture residenziali e semiresidenziali a esclusione di quelle a doppia diagnosi, comunità ad alta intensità e RSA, Case di Riposo
- Case-famiglia, comunità alloggio

ATTIVITÀ INVASIVA

L'attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei tessuti anche per l'introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo.

**ATTIVITÀ INVASIVA
DIAGNOSTICA**

Attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei tessuti anche per l'introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo ai soli fini diagnostici.

AZIONE DIRETTA

Richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato direttamente ad *#Assimoco*.

CHIRURGIA

L'attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e la cucitura del tessuto per fini terapeutici.

CHIRURGIA MINORE

L'attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e la cucitura del tessuto per fini terapeutici, senza l'utilizzo di anestesia se non di tipo locale.

CLAIMS MADE

La modalità con cui la garanzia di responsabilità civile opera. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. La richiesta deve pervenire per la prima volta all'*#Assicurato* nel *#periodo assicurativo*, anche se deriva da atti illeciti commessi:
- prima della data di effetto della *#polizza*, se previsto un periodo di retroattività
- dopo la data di scadenza della *#polizza*, se previsto un periodo di ultrattività.

**ESERCENTE LA PROFESSIONE
SANITARIA**

Il professionista che, in forza di un titolo abilitante svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria. rientrante tra le attività di seguito elencate: medico (compreso chirurgo), odontoiatra, biologo, chimico, fisico medico, farmacista, veterinario, psicologo, infermiere/infermiere pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, operatore sociosanitario (O.S.S.).

FATTI NOTI

Fatti, circostanze e situazioni (per esempio notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della Direzione Sanitaria, sequestri o, comunque, acquisizioni di cartelle cliniche) che potrebbero determinare in futuro *#richieste di risarcimento* da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall'*#Assicurato* e dai suoi sostituti temporanei e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza dell'*#Assicurato* o del *#Contraente*. Non è considerato *#fatto noto* la relazione tecnica richiesta al personale sanitario dalla Direzione Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa richiesta della Direzione l'*#Assicurato* venga portato a conoscenza della esistenza di una richiesta di risarcimento relativa ad un fatto clinico che lo abbia visto comunque coinvolto.

**MASSIMALE PER PERIODO DI
ASSICURAZIONE / ANNO**

La somma massima assicurata indicata in *#polizza* a titolo di capitale, interessi e spese per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, incluso il caso di serie di sinistri, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.

MASSIMALE PER SINISTRO

La somma massima assicurata indicata in *#polizza* a titolo di capitale, interessi e spese per ciascun singolo sinistro

PERDITE PATRIMONIALI	I danni patrimoniali che non siano la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali o di <i>#danni materiali</i>
PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza nonché, in caso di rinnovo, ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nelle successive quietanze, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del premio.
PERIODO DI ULTRATTIVITÀ	Il periodo di tempo, pari a 10 (dieci) anni, successivo alla data di scadenza del <i>#periodo assicurativo</i> in cui si verifica la cessazione dell'Attività Assicurata per casi diversi dal fallimento o altre procedure concorsuali.
PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE	Gli <i>#esercenti la professione sanitaria</i> che svolgono la propria attività alle dirette dipendenze del <i>#Contraente</i> secondo un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato e che sono assicurati secondo la forma previdenziale e/o assistenziale di legge contro gli infortuni sul luogo di lavoro.
PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO/STRUTTURATO	Gli <i>#esercenti la professione sanitaria</i> , non alle dirette dipendenze della struttura assicurata, di cui quest'ultima si avvale con rapporto di lavoro autonomo per l'erogazione delle prestazioni inerenti le obbligazioni assunte e che prestano la propria attività presso o per conto della struttura assicurata in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente, anche se scelto da quest'ultimo.
PERSONALE SANITARIO IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE	Gli <i>#esercenti la professione sanitaria</i> , che prestano la propria opera libero professionale presso la struttura assicurata e che si avvalgono della stessa nell'adempimento di autonoma obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
RETROATTIVITÀ	Il periodo che precede la data di decorrenza della <i>#polizza</i> , e quindi precede il periodo assicurativo, durante il quale sono stati commessi fatti illeciti o colposi che hanno generato un <i>#sinistro</i> avanzato per la prima volta nei confronti degli <i>#Assicurati</i> e denunciato ad <i>#Assimoco</i> durante il <i>#periodo assicurativo</i> o di <i>ultrattività</i> .
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Quella che per prima tra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell' <i>#Assicurato</i> (o, nel caso di <i>#azione diretta</i> , di <i>#Assimoco</i>): 1. la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'<i>#Assicurato</i> l'intenzione di ritenerlo civilmente responsabile per danni causati da fatto o da errore od omissione attribuiti all'<i>#Assicurato</i> stesso o a chi per lui, oppure la formale richiesta di essere risarcito di tali danni 2. qualsiasi atto introduttivo di un giudizio civile in relazione alle responsabilità previste nell'oggetto di questa <i>#Assicurazione</i> 3. la ricezione, da parte dell'<i>#Assicurato</i>, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 4. la ricezione, da parte dell'<i>#Assicurato</i>, di un ricorso per l'espletamento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 o 696 bis del c.p.c. 5. la notifica all'<i>#Assicurato</i> di un atto con cui, in un procedimento penale, un terzo sia costituito "Parte Civile".
SINISTRO IN SERIE	Una o più richieste di risarcimento conseguenti ad un medesimo evento dannoso di cui la prima sia pervenuta per iscritto all' <i>#Assicurato</i> , per la prima volta, (o, nel caso di <i>#azione diretta</i> , ad <i>#Assimoco</i>) nel corso del <i>#periodo assicurativo</i> e/o del <i>periodo di ultrattività</i> .

GLOSSARIO SPECIFICO PER IL SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIETARI

ASSICURATO	Le persone fisiche passate, presenti e future la cui responsabilità è coperta dalla <i>#polizza</i> , quali componenti degli <i>#Organi sociali</i> , nell'espletamento delle cariche da questi ricoperte in tali Organi. La copertura è estesa a tutti i componenti (<i>#Assicurati</i> persona fisica) nominati successivamente alla data di effetto della <i>#polizza</i> , senza obbligo di preventiva comunicazione.
-------------------	--

ATTO ILLECITO	Ogni azione od omissione commessa dagli <i>#Assicurati</i> con colpa (anche grave) in violazione agli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto del <i>#Contraente</i> , dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e in generale dal non diligente adempimento del mandato. Atti illeciti in cui il comportamento colposo è collegato o continuato costituiscono un singolo <i>#atto illecito</i> .
ORGANI SOCIALI	A condizione che siano previsti e costituiti in base alle norme dello Statuto, sono <i>#organi sociali</i> : - l'organo direttivo o l'organo di amministrazione - il presidente - il collegio dei revisori o il revisore unico - l'organo di controllo - altri specifici organi amministrativi
PERDITE PATRIMONIALI	Le somme che gli <i>#Assicurati</i> devono pagare quali civilmente responsabili per danni a terzi a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva, giudizio arbitrale, transazione effettuati previo il consenso scritto di <i>#Assimoco</i> , e i costi di difesa ad essi inerenti.

GLOSSARIO SPECIFICO PER IL SEZIONE TUTELA LEGALE

ASSISTENZA/FASE STRAGIUDIZIALE	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
DIRITTO CIVILE	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
INSORGENZA	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della <i>#polizza</i> e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l' <i>#insorgenza</i> è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
SPESE DI GIUSTIZIA	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce <i>#diritto penale</i>).

SPESE DI SOCCOMBENZA	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce <i>#diritto civile</i>).
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
VERTENZE CONTRATTUALI	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NON SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA



CHI È ASSICURATO

ART. 1 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE (CONTRAENTE)

Le parole del Glossario: #Ente del Terzo Settore, #assicurazione, #Impresa impatto

L'assicurazione può essere stipulata da:

- 1 Enti del Terzo Settore, compresi gli Enti sportivi; Enti non profit anche non iscritti al RUNTS
- 2 Cooperative o Consorzi di cooperative
- 3 Imprese impatto
- 4 Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie
- 5 Enti pubblici, solo per le attività di volontariato.



COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #Assimoco, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #rischio, #scoperto

Assimoco tiene indenne l'Assicurato di quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese), per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nello svolgimento delle attività previste dallo Statuto (e sue successive modifiche o integrazioni), compresi i servizi strettamente connessi e accessori.

Sono assicurate le attività che l'Assicurato svolge ovunque nelle sedi:

- di sua proprietà
- in locazione
- di proprietà di terzi.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per i danni imputabili ad atti/fatti dolosi delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge impiegate nella propria attività.

[Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.](#)

ART. 3 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE (LOSS OCCURENCE)

Le parole del Glossario: #assicurazione, #periodo assicurativo, #sinistro

L'assicurazione è stipulata per:

- periodi assicurativi annuali
- periodi annuali più frazione di anno
- periodi di durata temporanea inferiori a un anno.

L'assicurazione è efficace per i sinistri che si verificano nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, solo se conseguenti a eventi accidentali posti in essere durante questi periodi.

ART. 4 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TERZO

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #prestatore di lavoro

Si precisa che:

- a) le Società che rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (e i relativi prestatori di lavoro) rientrano nel novero di terzi
- b) le cooperative consorziate (e i relativi prestatori di lavoro) sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto al consorzio (e i relativi prestatori di lavoro) del quale fanno parte

- c) i membri degli organi direttivi del Contraente rientrano nel novero di terzi
- d) le associazioni e/o gli enti e/o le organizzazioni di volontariato (e i relativi prestatori di lavoro e gli aderenti) affiliati al Contraente sono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro e rispetto al Contraente (e ai relativi prestatori di lavoro e aderenti)
- e) il legale rappresentante, i soci e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'Art. 35 – Persone non considerate terzi - rientrano nel novero di terzi quando subiscono il danno anche se in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Questi soggetti sono considerati terzi tra di loro, sempreché non debbano essi stessi rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato danni corporali per responsabilità propria, diretta e personale.

Inoltre, solo per il caso di danni corporali, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- 1 ai titolari, ai dipendenti e ai collaboratori di altre ditte – come aziende di trasporto, fornitori e clienti – o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che partecipano occasionalmente ai lavori di carico e scarico complementari all'attività assicurata
- 2 ai titolari, ai dipendenti e ai collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che si trovano negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte ai lavori specifici dell'attività dell'Assicurato.

ART. 5 - ESTENSIONE QUALIFICA DI TERZI PER I NON DIPENDENTI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Contraente, #danni corporali, #prestatore di lavoro*

La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali (comprese le malattie professionali) subiti dai soggetti per i quali non vale la garanzia RCO e dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della legge mentre svolgono i lavori per conto dell'Assicurato. Questi soggetti sono ad esempio:

- a) i lavoratori occasionali
- b) i prestatori di lavoro temporaneo di cui al D. Lgs 150 del 14/09/2015
- c) le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria e occasionale
- d) i consulenti esterni
- e) gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure simili
- f) i volontari, i soggetti inseriti ai sensi del D. Lgs. 468/97 (lavoratori socialmente utili), i soggetti che svolgono il servizio civile
- g) gli aderenti iscritti al Contraente, i membri degli organi direttivi del Contraente
- h) i soci del Contraente diversi dai soci lavoratori, soci volontari e soci illimitatamente responsabili
- i) gli assistiti e in genere i fruitori dei servizi del Contraente
- j) eventuali altre figure introdotte dal legislatore nell'ambito della cooperazione o delle organizzazioni di volontariato/dell'associazionismo.

Queste persone sono considerate terzi anche nei casi in cui l'INAIL esercita l'azione surrogatoria¹

ART. 6 - DANNI ALLE COSE DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI E DEI NON DIPENDENTI

Le parole del Glossario: *#cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto*

Sono inoltre considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone (→ elenco all'Art. 5 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti) che partecipano alle attività assicurate,

¹ Art. 1916 del Codice civile

per danni a cose di loro proprietà anche in occasione di lavoro o di servizio, fermo quant'altro previsto in polizza.

Sono esclusi i danni:

- ai veicoli in quanto compresi nell'Art. 84 - Proprietà e /o conduzione di spazi destinati a parcheggio
- da furto, incendio, scoppio ed esplosione.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DIPENDENTI E DELLE ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #prestatore di lavoro, #rischio*

L'assicurazione copre la responsabilità civile personale di:

- dipendenti
- lavoratori parasubordinati
- altre persone che partecipano alle attività assicurate, indicate all'Art. 5 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti

La copertura vale per i danni causati involontariamente a terzi:

- nello svolgimento delle loro mansioni
- durante la partecipazione o l'organizzazione di attività ed eventi del Contraente
- durante la partecipazione ad attività ed eventi ai quali il Contraente prende parte.

La copertura vale per:

- danni corporali
- danni materiali.

Tutti i soggetti indicati sopra sono considerati terzi tra loro.

L'assicurazione copre la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente che hanno qualifica di quadro o dirigente. La copertura vale per i danni causati involontariamente a terzi, escluso il Contraente, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia copre anche la responsabilità civile personale:

- del legale rappresentante del Contraente
- dei soci illimitatamente responsabili
- delle persone che hanno con loro i rapporti indicati all'Art. 35 - Persone non considerate terzi, lettera a)

per i danni causati involontariamente ai prestatori di lavoro, compresi i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività assicurate, in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato, a qualunque titolo, per i danni corporali e i danni materiali causati a terzi dalle persone indicate all'Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo, punti 1) e 2), durante lo svolgimento delle attività indicate sopra.

ART. 8 - PRESTATORI D'OPERA IN PRESTITO DA O ALTRE AZIENDE/ENTI/ASSOCIAZIONI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #danni corporali*

I dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività assicurate possono svolgere la propria attività anche presso altre aziende o enti, pubblici o privati. Allo stesso modo, l'Assicurato può avvalersi di lavoratori di altre aziende o enti.

Si conviene che:

- 1** l'assicurazione vale anche quando il personale dell'Assicurato è temporaneamente distaccato presso altre aziende o enti
- 2** il personale di altre aziende o enti di cui l'Assicurato si avvale è considerato terzo solo per i danni corporali.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, Assimoco, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #prestatore di lavoro, #scoperto*

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro copre anche la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato.

La copertura vale per danni corporali e danni materiali causati involontariamente a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento, su incarico dell'Assicurato, delle seguenti attività relative ai fabbricati di proprietà o in uso all'Assicurato e nei quali si svolge l'attività assicurata:

- progettazione, direzione dei lavori
- coordinamento della progettazione e coordinamento della esecuzione dei lavori che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.

L'assicurazione non opera:

- se il personale dipendente di cui l'Assicurato si avvale non è iscritto ai relativi albi professionali
- se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle norme che regolano la materia
- se i lavori sono eseguiti da imprese di cui l'Assicurato o i suoi legali rappresentanti sono soci a responsabilità illimitata
- per i danni che derivano da responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato a termini della presente clausola e che non derivano direttamente dalla legge
- per i danni che derivano dalla colpevole violazione delle norme di sicurezza su lavoro
- per i danni patrimoniali.

La garanzia vale per i danni che derivano da errori commessi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, se:

- il danno si verifica prima della cessazione del contratto
- il danno è denunciato entro sei mesi dalla cessazione del contratto, fermo quanto previsto dalle altre condizioni di assicurazione.

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche, la presente estensione di garanzia riguarda la sola quota di responsabilità del soggetto al quale è riconosciuta la qualifica di Assicurato in base alla presente garanzia.

L'Assicurato non deve fornire ad Assimoco l'elenco dettagliato dei nominativi di questo personale né delle successive variazioni. A questo fine fanno fede le evidenze amministrative e contabili tenute dall'Assicurato. Il Contraente non è considerato terzo.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI VOLONTARI²

Le parole del Glossario: *#Assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #Ente del Terzo Settore, #sinistro*

La garanzia di responsabilità civile personale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche/ integrazioni, vale per tutti i soggetti di cui all'Art. 17 del suddetto Decreto per danni corporali e danni materiali causati a terzi, nessuno escluso

² ai sensi del decreto legislativo 117/17 (codice del terzo settore) e successive modifiche /integrazioni

(compreso il Contraente, il legale rappresentante e i soci illimitatamente responsabili e i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione come da elenco esemplificativo di cui all'Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo - inclusi gli altri volontari).

La copertura è valida sia per i volontari stabili sia per i volontari occasionali, purché risultino da idonea documentazione tenuta dal Contraente. Per gli Ente del Terzo Settore, resta valido quanto stabilito dal Decreto Legislativo nr. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni/modificazioni. In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire tutti gli elementi necessari per identificare il volontario assicurato.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI UTENTI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La copertura comprende la responsabilità civile personale degli assistiti e dei fruitori dei servizi del Contraente. Gli ospiti delle strutture, gli alunni, e in generale gli utenti e i fruitori dei servizi, sono considerati terzi anche tra loro salvo in caso di dolo.

Se l'Assicurato o il legale rappresentante ha il ruolo di tutore del minore, o in attesa della nomina di un tutore da parte dell'autorità competente, la garanzia si estende ai fatti commessi dal minore, anche se dolosi, quando di tali fatti è responsabile l'Assicurato.

[Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.](#)

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOCI/ ISCRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #polizza*

Assimoco tiene indenni gli aderenti iscritti al Contraente di quanto devono risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi, compreso il legale rappresentante del Contraente e i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ elenco Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo - inclusi gli altri aderenti iscritti al Contraente) in conseguenza di un fatto che si verifica durante la partecipazione e organizzazione delle attività ed eventi del Contraente o a cui lo stesso partecipa.

La garanzia opera:

- a) per tutti gli iscritti aderenti al Contraente, dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza
- b) per i nuovi iscritti nel corso del periodo assicurativo, dalle ore 24 della data di iscrizione al Contraente e resta in vigore fino al termine di ogni anno di validità dell'assicurazione.

La garanzia si rinnova automaticamente alla scadenza annuale dell'iscrizione al Contraente, per chi era già iscritto nell'annualità associativa precedente e rinnova l'iscrizione entro i successivi 60 giorni, purché nel periodo di validità della polizza.

Per identificare gli iscritti si fa riferimento ai registri e agli altri documenti tenuti dal Contraente che ne provano l'iscrizione.

ART. 13 - LEGGE PRIVACY - (REGOLAMENTO UE 679/2016 – C.D. GDPR - PRIVACY)

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali causate a terzi compresi i clienti in conseguenza di:

- a) furto, perdita o divulgazione non autorizzata di dati personali, comuni o che appartengono a particolari categorie di dati, che sono in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata deve rispondere
- b) inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della normativa Privacy che esplicitamente:
 - 1. proibisce o limita la diffusione e la divulgazione da parte dell'Assicurato di dati personali
 - 2. richiede all'Assicurato, con il consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai

relativi dati personali o la correzione degli stessi in caso di loro incompletezza o imprecisione

3. ordina l'adozione di procedure e sistemi per evitare la perdita di dati personali
- c) danno reputazionale.

La garanzia non vale per:

- i danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali
- i danni che derivano da violazione di sistemi informatici (cyber risk)

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 14 - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Franchigie, #scoperto, #polizza, #subappaltatore

Se l'Assicurato affida lavori in subappalto, l'assicurazione opera se l'Assicurato rispetta gli obblighi previsti dall'Art. 26 del TU D.lgs. 9/4/2008, N.81.

La copertura vale per:

- gli infortuni subiti dai subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori
- la responsabilità dell'Assicurato per i danni che i subappaltatori causano a terzi mentre eseguono i lavori per suo conto

Restano valide le condizioni normative riportate nei singoli articoli, compresi limiti di risarcimento, scoperti e franchigie.

Per questa garanzia, Assimoco non rinuncia al diritto di surroga che deriva dall'Art. 1916 del Codice civile. Non vale quanto stabilito all'Art. 129 - Rinuncia alla rivalsa nei confronti delle cooperative consorziate subappaltatrici o delle associazioni affiliate subappaltatrici non assicurate con questa polizza.

ART. 15 - DANNI A TERZI DOVUTI A RAPINE, AGGRESSIONI, ATTI VIOLENTI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti da terzi a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti solo se questi eventi avvengono all'interno delle sedi del Contraente.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 16 - DANNI ALLE COSE OGGETTO DI LAVORAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto

L'assicurazione comprende i danni alle cose oggetto dei lavori quando inerenti all'attività coperta dalla polizza.

Sono esclusi:

- i danni necessari, cioè quelli alle parti direttamente interessate alla lavorazione
- i danni agli strumenti di lavoro durante il loro utilizzo.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo



ART. 17 - PRIMO SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO SENZA PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #polizza, #scoperto*

La copertura vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e per danni materiali causati a terzi durante le attività di primo soccorso svolte ovunque, trasporto del paziente verso Pronto Soccorso ospedaliero o ambulatoriale anche in Emergenza, trasporto e/o trasferimento da/per strutture sanitarie ASL/ATS o private, trasferimento presso abitazioni, sedi, e/o strutture socioassistenziali, assistenza anche sanitaria in manifestazioni ed eventi, accompagnamento, missioni di servizio e/o amministrative, attività di formazione e informazione svolte ovunque, soccorso anche per conto o in collaborazione con la protezione civile, comprese esercitazioni, addestramento al soccorso, al trasporto e all'assistenza sanitaria.

La garanzia è estesa alla proprietà e uso di mezzi di soccorso appositamente attrezzati per il trasporto presso strutture sanitarie pubbliche e private, per dimissioni, spostamenti, trasferimenti da e per queste strutture.

Sono esclusi i danni da circolazione, le attività di trasporto organi, trasporto e soccorso svolte con mezzi aerei.

Il massimale indicato in polizza è unico anche in caso di responsabilità di uno o più Assicurati nell'atto/fatto che ha generato il sinistro.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 18 - ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #polizza, #scoperto, #sinistro*

La copertura opera anche se l'attività dichiarata in polizza è svolta in forma di commercio ambulante. Sono comprese le operazioni di allestimento, smontaggio ed esercizio degli stand/banchi. La copertura è valida solo per l'attività esercitata in Italia.

Se l'attività ambulante prevede l'uso di veicoli la copertura opera solo nell'area in cui il veicolo sosta per lo svolgimento dell'attività.

È escluso qualsiasi danno dovuto alla circolazione del mezzo.

La copertura è prestata fino al massimale RCT per sinistro indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri accaduti e denunciati nello stesso periodo annuale di copertura.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 19 - SMERCEO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto*

L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni causati involontariamente a terzi, compreso l'acquirente, dalle cose vendute o consegnate, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'assicurazione vale se:

- i danni si verificano entro un anno dalla consegna e in ogni caso entro la data di scadenza della polizza
- le cose sono state vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia.

Sono esclusi i danni:

- alle cose vendute o consegnate e le spese per la loro riparazione o sostituzione
- dovuti a mancato uso o mancata disponibilità
- che derivano dalla detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE, FORMATORI E ISTRUTTORI

Le parole del Glossario: *#Assicurato*

La copertura comprende la responsabilità civile personale di accompagnatori/guide per visite ed escursioni, di formatori e di istruttori di cui l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività.

ART. 21 - PRATICA DI DISCIPLINE OLISTICHE

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto*

La copertura comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi in conseguenza della pratica di Discipline Olistiche, compresa l'organizzazione di corsi di formazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni materiali e danni corporali causati da fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività assicurate e del quale l'Assicurato risponde ai sensi di legge.

Assimoco rinuncia al diritto di surroga nei confronti di tale personale per danni materiali e corporali causati involontariamente a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Se l'Assicurato si avvale di personale non dipendente, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto di questo personale per danni causati a terzi nello svolgimento delle attività svolte per conto dell'Assicurato.

La garanzia non è estesa alla responsabilità personale di tali soggetti.

La copertura opera solo se l'Assicurato possiede i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività assicurata. La perdita, o la sospensione di questi requisiti determinano la risoluzione immediata dell'assicurazione.

Ad esempio per Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) si intendono: Aromaterapia, Auricoloterapia non Ago puntoria, Chinesiologia, Chiropratica, Colon idroterapia, Counselling, Cristalloterapia, Cromoterapia, Erbe per il benessere, Erboristeria, Floriterapia, Iridologia, Massaggio biodinamico, Massaggio Riflessologico Ayurvedico, Massaggio riflessologico Tuina, Musicoterapia, Naturopatia, Naturopatia e Omeopatia, Naturopatia quantica e Biorisonanza, Naturopatia tibetana, Nutrizione, Osteopatia, Pranoterapia, Reflessologia, Reiki, Shiatsu, Terapia Craniosacrale, Yoga.

La copertura non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per fatti imputabili a medici/infermieri/sanitari non dipendenti o liberi professionisti o volontari che svolgono la propria attività professionale per conto dell'Assicurato. È esclusa anche la responsabilità civile personale di questi soggetti.

A parziale deroga dell'Art. 3 – Efficacia dell'assicurazione, la copertura vale per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione e generate da un comportamento colposo posto in essere nello stesso periodo.

Sono escluse le richieste di risarcimento ricevute da Assimoco dopo la cessazione della polizza, indipendentemente dalla data di accadimento del fatto colposo da cui sono state generate.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a terapie/trattamenti di natura estetica e fisionomica
- conseguenti alla mancata rispondenza delle terapie/trattamenti all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato
- che derivano dalla prescrizione o somministrazione di farmaci o medicinali di qualunque genere
- che derivano dall'uso o applicazione di tecniche o trattamenti non conformi ai requisiti previsti dalla legge.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 22 - OFFICINE, FALEGNAMERIA, LABORATORI, DOPOSITI DI CARBURANTE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che deriva all'Assicurato dall'esistenza nei locali a lui in uso, di officine meccaniche e in genere di mezzi meccanici, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena e attrezzature simili utilizzate per le esclusive necessità del Contraente e dei relativi prestatori d'opera.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 23 - ENTI SPORTIVI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #cose, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #polizza, #prestatore di lavoro, #rischio, #scoperto, #sinistro*

La garanzia vale solo se il Contraente di polizza è una Società o Associazione sportiva.

L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per l'esercizio di Associazione/Società sportiva indicata in polizza. La garanzia vale solo se l'Associazione/Società sportiva è regolarmente costituita e svolge l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tali organizzazioni.

Ai fini della presente assicurazione:

- gli atleti/allievi regolarmente associati assumono la qualifica di Assicurati per la responsabilità civile che la legge attribuisce loro per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi
- gli atleti/allievi regolarmente associati sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione/Società sportiva, ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva
- se l'attività sportiva richiede il certificato medico la garanzia opera solo se il certificato è presentato all'associazione contraente entro 30 giorni dalla data del tesseramento annuale.

L'assicurazione comprende la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) la responsabilità civile dell'Assicurato per l'organizzazione di cene sociali collegate all'attività assicurata e dichiarata dal Contraente
- b) la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni di cui risponde come organizzatore o partecipante a manifestazioni non sportive con finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa. La copertura comprende anche i lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento, smontaggio e smantellamento delle strutture/attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività. Se questi lavori sono appaltati a imprese, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente
- c) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori occasionali
- d) i danni che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, se conseguenti a un sinistro indennizzabile
- e) la responsabilità civile personale degli istruttori mentre svolgono l'attività per conto del Contraente
- f) la responsabilità civile personale dei singoli associati/atleti
- g) la responsabilità civile dell'Assicurato, anche nella sua qualità di solo committente, per la gestione di ristoranti/mense/bar/distributori automatici di alimenti e bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi solo per i danni

causati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti e/o somministrati nell'esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia opera solo se la gestione è attività accessoria rispetto all'attività assicurata e dichiarata dal Contraente.

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (anche presso terzi).

Se per questa garanzia è attiva un'altra polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio), questa copertura opera a secondo rischio. Quindi interviene solo per la parte che supera i massimali o i limiti previsti dall'altra copertura incendio.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 36 - Danni non assicurati, l'assicurazione non comprende i danni che derivano dallo svolgimento di discipline sportive che prevedono l'uso di autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore, aeromobili o apparecchi per il volo a motore e/o a vela, inclusa l'organizzazione di gare e manifestazioni.

Responsabilità delle persone non regolarmente associate

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile delle persone non regolarmente associate ammesse allo svolgimento delle discipline sportive.

Ai fini della presente assicurazione questi soggetti:

- assumono la qualifica di assicurati per la responsabilità civile che la legge attribuisce loro per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi
- sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione/Società sportiva, ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Proprietà e/o conduzione di impianti sportivi

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Associazione/Società sportiva nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di impianti sportivi incluse le attrezzature e i materiali utilizzati per lo svolgimento delle discipline sportive.

La garanzia vale se:

- l'Associazione/Società è in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge
- gli impianti e il loro utilizzo sono conformi alla normativa vigente in materia.

Inoltre, è compresa la proprietà e/o conduzione di stadi, arene, palazzetti, tribune, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri con capienza non superiore a 5.000 posti.

Per i danni da incendio si applica l'art. 82 – Danni da incendio.

Organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Associazione/Società sportiva nella sua qualità di organizzatore di manifestazioni e/o gare sportive, escluse quelle a livello nazionale e internazionale. Gli atleti/allievi delle altre Associazioni/Società sportive partecipanti sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione/Società sportiva, ma non sono considerati terzi tra loro durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 24 - ENTI RELIGIOSI (INCLUSI ENTI ECCLESIASTICI E LE PARROCCHIE)

La garanzia vale solo se il Contraente di polizza è un Ente Religioso (inclusi Enti Ecclesiastici e le Parrocchie)

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #polizza, #rischio, #sinistro

La copertura comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi nello svolgimento delle attività dell'ente religioso come ad esempio:

- 1 l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione liturgica svolta anche in luoghi di culto esterni alla/e chiesa/e gestita/e dall'Assicurato, comprese le celebrazioni a domicilio

- 2 la gestione di cerimonie matrimoniali e funebri, di processioni, delle rogazioni e delle feste parrocchiali
- 3 l'organizzazione di riunioni di consigli, di comitati e di organi parrocchiali, di corsi di catechesi e di viste guidate alla chiesa
- 4 l'esercizio di uffici e segreterie (escluse le consulenze e i servizi professionali)
- 5 la proprietà e/o la conduzione di uno o più corpi di edifici destinati a usi religiosi e civili - anche tra loro contigui o comunicanti - adibiti a chiese, canoniche, oratori, scuole, colonie, opere parrocchiali come bar, esercizi commerciali per vendite al dettaglio, teatri, cinema, biblioteche, sale riunioni, abitazioni civili a uso accoglienza o vacanza, archivi, in uso alla parrocchia per lo svolgimento dell'attività
- 6 la proprietà e/o la gestione di campi di calcio, di pallacanestro, di pallavolo, da tennis e padel, di bocce, di palestre e piscine, compresi gli spogliatoi, le tribune, le attrezzature e i materiali per la pratica delle discipline sportive
- 7 l'organizzazione, in ambito parrocchiale, di attività sportive ricreative, compresa l'organizzazione e partecipazione a tornei o gare
- 8 la proprietà e gestione di cimiteri, esclusi errori e/o omissioni durante le inumazioni ed esumazioni
- 9 l'esecuzione di incarichi inerenti all'attività diocesana, oratoriana, parrocchiale, anche quando affidati dall'Assicurato a minori ed eseguiti da questi in maniera autonoma sia singolarmente che in gruppo
- 10 l'organizzazione di eventi a scopo caritativo o benefico, inclusa la raccolta di denaro, cibo, carta, indumenti e altri oggetti/beni di recupero
- 11 la collaborazione con associazioni e organizzazioni ecclesiali o laiche
- 12 l'organizzazione di soggiorni presso colonie, campeggi e campi estivi/invernali
- 13 l'organizzazione di manifestazioni ricreative inclusi i relativi giochi, l'organizzazione di gite, passeggiate, pellegrinaggi, viaggi e soggiorni collettivi se svolti sotto la direzione e sorveglianza dell'Assicurato
- 14 l'organizzazione di corsi formativi, lezioni, seminari, raduni e ritiri spirituali
- 15 l'accompagnamento di persone (compresi minori) con autoveicoli anche di terzi. Sono esclusi i rischi che derivano dalla loro circolazione.
- 16 la sorveglianza e assistenza temporanea di minori (anche disabili) per il periodo durante il quale i genitori, o le persone da essi incaricate, partecipano alle attività di cui ai punti precedenti 3 – 4 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15.

Sono considerati Assicurati per danni causati involontariamente a terzi, esclusa la parrocchia Contraente:

- a) la parrocchia Contraente della polizza
- b) il parroco, i sacerdoti, i membri dell'ordine religioso, il padre spirituale, il responsabile della parrocchia, i cooperatori, anche per la loro responsabilità personale
- c) i componenti del consiglio pastorale parrocchiale e dei suoi comitati tecnici e i componenti del consiglio per gli affari economici della parrocchia, anche per la loro responsabilità personale
- d) il bibliotecario, la governante, il sagrestano, l'organista, il custode del cimitero
- e) i chierici, i chierichetti, i lettori, i cantori, gli assistenti alla comunione, gli addetti alle pulizie, anche per la loro responsabilità personale
- f) i componenti dei gruppi giovanili, anche per la loro responsabilità personale
- g) i volontari che collaborano alle cerimonie (matrimoniali e funebri), alle processioni, alle feste e manifestazioni organizzate dalla parrocchia; per la loro individuazione la parrocchia, a semplice richiesta di Assimoco, si impegna a fornire tutte le informazioni sul soggetto assicurato e sulle circostanze del sinistro.

Questi soggetti sono considerati terzi e terzi tra loro, sia per danni corporali che per danni materiali.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE C.E.R.S. (COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SOLIDALI)

Le parole del Glossario: #assicurazione, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

E' assicurata l'attività di Comunità Energetica Rinnovabile, come definita nello Statuto del Contraente, inclusa la proprietà di impianti fotovoltaici.

La garanzia:

- comprende i danni che derivano dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti, incluso montaggio, smontaggio e collaudo
- vale anche se i lavori sono effettuati in fabbricati occupati.

Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori.

L'assicurazione copre anche i danni per i quali l'Assicurato risponde come committente di lavori soggetti al D. Lgs. 81/08. La garanzia opera se l'Assicurato ha designato, quando richiesto dalla legge, il responsabile dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione.

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve:

- mantenere l'impianto e le relative strutture di sostegno in buono stato di manutenzione
- assicurare la conformità dell'impianto alle normative tecniche e di sicurezza in vigore (incluse norme CEI)
- far eseguire installazione, riparazioni e modifiche da personale abilitato
- prevenire situazioni di pericolo o degrado strutturale dell'impianto.

Esclusioni specifiche

Sono esclusi:

- i danni che derivano da umidità, stillicidio, acqua piovana, insalubrità dei locali
- i danni da cedimento o franamento del terreno
- i danni che derivano da difetti di costruzione o installazione quando coperti da garanzie legali o contrattuali del fornitore/installatore.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 26 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #prestatore di lavoro, #scoperto, #sinistro

Assimoco tiene indenne l'Assicurato nel limite del massimale RCO per quanto deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

- gli infortuni per i quali l'INAIL è tenuta a erogare una prestazione³, subiti dai suoi prestatori di lavoro mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia vale solo per la rivalsa INAIL
- i danni da infortunio non coperti dall'INAIL⁴, subiti dai lavoratori di cui alla lettera a), in caso di morte o invalidità permanente.

Buona fede INAIL

L'assicurazione RCO vale se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti in materia.

³ responsabilità civile dell'Assicurato come datore di lavoro ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38

⁴ responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile

Rivalsa INPS

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione Responsabilità civile verso prestatori d'opera, comprendono anche le azioni di rivalsa dell'INPS⁵.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 27 - MALATTIE PROFESSIONALI

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #Enti del Terzo Settore, #franchigia, #limite di indennizzo, #prestatore di lavoro, #polizza, #rischio, #scoperto, #sinistro*

A) L'assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro comprende anche le malattie professionali riconosciute o tabellate dall'INAIL o da sentenza definitiva della magistratura salvo eventuali transazioni stragiudiziali approvate da Assimoco.

La garanzia vale se la malattia:

- si manifesta dopo la stipula della polizza
- è conseguenza di atti/fatti colposi accaduti per la prima volta nel periodo di validità della polizza o nei 12 mesi che precedono la decorrenza della polizza.

In caso di sostituzione, senza interruzione di copertura, di polizza stipulata con Assimoco, per lo stesso rischio e con garanzia analoga regolata dallo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale secondo le condizioni della presente polizza e nei limiti di indennizzo/risarcimento della polizza sostituita per le malattie che insorgono o si manifestano per la prima volta nel periodo di validità dell'assicurazione anche se originate da fatti compiuti nel periodo di validità della polizza sostituita.

La copertura non vale se:

- i prestatori di lavoro manifestano ricadute di malattie professionali già indennizzate o indennizzabili
- l'Assicurato non rispetta volontariamente le norme
- l'Assicurato non previene volontariamente il danno, perché non ha riparato o adattato i mezzi o le misure per prevenire, contenere o eliminare fattori che generano malattia ("patogeni")
- le malattie professionali si manifestano dopo 12 mesi dalla data di fine della garanzia o dalla fine del rapporto di lavoro
- le malattie professionali sono conseguenti ad asbestosi e silicosi o sono collegate alla lavorazione dell'amianto e per contagio da HIV
- le malattie professionali sono connesse, correlate o riconducibili a forme di mobbing, discriminazione sessuale, religiosa, razziale
- se i prestatori di lavoro non sono più in servizio al momento della stipula della polizza salvo quanto previsto dal punto B)

B) Solo per gli Enti del Terzo Settore, in caso di corresponsabilità del Contraente con i successivi datori di lavoro, accertata in giudizio, la garanzia malattie professionali è prestata per i prestatori di lavoro non più in servizio.

La garanzia vale se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti in materia.

Assimoco può effettuare ispezioni, verifiche e controlli delle sedi dell'Assicurato.

⁵ Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 28 - GARANZIA POSTUMA SOLO PER I LAVORI DA INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE (ANNUALE)

Le parole del Glossario: # Assimoco, # Assicurato, # cose, danni corporali, # danni materiali, # franchigia, # limite di indennizzo, # massimale, # polizza, # rischio, # scoperto, # sinistro

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati a terzi, compresi i committenti, dopo il completamento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione, solo se sono stati effettuati durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia vale per i danni che si manifestano entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori solo se sono denunciati durante il periodo di validità della polizza e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Sono esclusi i danni:

- causati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti, da chiunque fabbricati
- alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione
- che derivano da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, o dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate
- conseguenti a mancato o intempestivo intervento di manutenzione
- conseguenti ad attività e impianti previste dal D.M. N.37 del 22/01/2008
- causati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante
- da rovina (crollo totale o parziale) di immobili⁶
- previsti dalla condizione Art. 32 - Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e installazione dopo l'ultimazione dei lavori

Inoltre, sono escluse

- le spese di qualunque natura inerenti al rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, e i danni conseguenti al loro mancato uso.

La garanzia opera:

- fino al limite del massimale RCT per danni a persone
- entro il massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri che si verificano nello stesso periodo assicurativo annuo e fino all'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nello Schema Riepilogativo.

Se la presente polizza sostituisce, senza interruzione di copertura, una polizza analoga in corso con Assimoco per lo stesso rischio, e per la stessa clausola la garanzia vale anche per i sinistri che si verificano per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni che si manifestano e sono denunciati nel periodo di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti del massimale RCT della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

⁶ Art. 1669 Codice civile

ART. 29 - GARANZIA POSTUMA SOLO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE RIPARAZIONE, MANUTENZIONE EX D.M.37/2008

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurato, danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #polizza, #rischio, #scoperto, #sinistro

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati a terzi, compresi i committenti, dopo il completamento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, se solo sono stati effettuati durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia è prestata:

- solo per gli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008
- solo se l'Assicurato possiede l'abilitazione e i requisiti tecnico-professionali previsti dagli Artt. 3 e 4 del DM stesso.

La perdita, la mancanza o la sospensione dell'abilitazione e/o dei requisiti tecnico-professionali comporta la cessazione immediata della garanzia. La garanzia vale per i danni che si manifestano entro 120 mesi dall'esecuzione dei lavori, solo se sono denunciati durante il periodo di validità della polizza e, in ogni caso, non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza.

Sono esclusi i danni:

- causati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, da chiunque fabbricati
- alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione
- che derivano da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute o dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate
- conseguenti a mancato o intempestivo intervento di manutenzione
- causati da impianti non classificati ai sensi del D.M. N. 37 22/01/2008
- causati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.

Inoltre, sono escluse

- le spese di qualunque natura inerenti al rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso

La garanzia opera:

- fino al limite del massimale RCT per danni a persone
- entro il massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri che si verificano nello stesso periodo assicurativo annuo e fino all'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nello Schema Riepilogativo.

Se questa polizza sostituisce, senza interruzione di validità, una polizza analoga in corso con Assimoco per lo stesso rischio e per la stessa clausola, la garanzia vale anche per i sinistri che si verificano per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni che si manifestano e sono denunciati nel periodo di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti del massimale RCT della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 30 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Le parole del Glossario: #Assimoco, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

Solo per i lavori di scavo e rinterro la garanzia comprende i danni (anche da incendio, scoppio ed esplosione) che si verificano dopo il rinterro a seguito di esecuzione difettosa dei lavori.

Sono compresi i danni dovuti a improvviso cedimento o franamento del terreno se non derivano da lavori che implicano sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Sono escluse le spese e gli oneri per il rifacimento e/o riparazione dei lavori eseguiti.

La copertura è valida:

- per i lavori iniziati in data successiva all'effetto di questa condizione
- per i danni che si verificano entro 30 giorni dalla data del loro compimento, se denunciati ad Assimoco durante il periodo di validità della presente condizione.

La data di compimento dei lavori è quella in cui si è verificata almeno una di queste circostanze:

- 1 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione lavori o rilasciato il certificato provvisorio di collaudo
- 2 le opere sono state consegnate, anche in via provvisoria, al committente
- 3 le opere corrispondono all'uso cui sono destinate.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 31 - DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

Le parole del Glossario: #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

La garanzia comprende, solo per lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 32 - DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurazione, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto, #sinistro

La garanzia è estesa ai danni materiali ai veicoli di terzi - anche se derivano da incendio - che avvengono dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici che derivano in modo diretto ed esclusivo dalla esecuzione difettosa dei lavori.

La garanzia vale per i lavori iniziati dopo la data di effetto di questa estensione, solo se:

- sono rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale
- il sinistro si verifica e viene denunciato ad Assimoco entro 90 giorni dall'esecuzione dei lavori e durante il periodo di validità del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell'assicurazione. Questa previsione vale anche in caso di sostituzione, senza interruzione di validità, con altro contratto RC stipulato con Assimoco e solo se nel contratto sostituito opera già questa garanzia.

L'assicurazione non comprende:

- i danni materiali alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione
- le spese per la loro sostituzione e riparazione.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI- RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SINGOLI ESPOSITORI

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Assimoco, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #rischio, #scoperto

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei singoli espositori che partecipano alle fiere/manifestazioni organizzate dal Contraente. Se l'espositore vende generi alimentari, anche di produzione propria, l'assicurazione comprende anche il rischio dello smercio come previsto all'Art. 93 - Somministrazione o vendita di generi alimentari. Assimoco rinuncia a identificare prima i singoli espositori. Per la loro identificazione si fa riferimento alla documentazione probatoria in possesso del Contraente, che si impegna a esibirla in qualsiasi momento a persone incaricate da Assimoco per controlli e accertamenti.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 34 - CHI NON È ASSICURATO

Le parole del Glossario: *#Assimoco*

Assimoco non assicura:

- a) ospedali, IRCCS, cliniche e case di cura
- b) ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi
- c) centri diagnostici
- d) ordini e associazioni professionali in genere
- e) attività libero professionali, comprese quelle medico sanitarie
- f) case di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA) quando non gestite da cooperative
- g) centri per ricoveri di lunga degenza
- h) centri di riabilitazione.

ART. 35 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #subappaltatore*

Per la garanzia di cui all'Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi non sono considerati terzi (eccezione → Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo):

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri parenti o affini che convivono con lui
- b) se l'Assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) (eccezione: → Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo)
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che subiscono il danno durante lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e i loro dipendenti, chiunque, anche senza rapporto con l'Assicurato subisce il danno in conseguenza della partecipazione manuale alle attività coperte dalla garanzia, comprese le attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato (eccezione: → Art. 4 - Riconoscimento della qualifica di terzo).

ART. 36 - DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #assicurazione, #cose, #prestatore di lavoro*

L'assicurazione di cui all'Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi e all'Art. 26 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non vale per i danni causati:

- a) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche e quelli che si verificano in stretta connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche
- b) dalla detenzione o impiego di esplosivi
- c) in modo diretto o indiretto da onde o campi elettromagnetici
- d) in modo diretto o indiretto da amianto o prodotti, beni, sostanze che contengono amianto
- e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di ciò che si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato.

Inoltre, sono esclusi i danni accaduti:

- f) in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione.

L'assicurazione di cui all'Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi non comprende anche i danni:

- g) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, e di aeromobili, (eccezione → Art. 79 - Affidamento veicoli e infortuni conducente e Art. 81 - Committenza veicoli)
- h) che derivano dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o

- azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o comunque non è in possesso, in base alle norme in vigore, dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione da furto e quelli a cose altrui che derivano da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute, (eccezione → Art. 99 - Danni da furto e Art. 82 - Danni da incendio)
- i) da furto e quelli a cose altrui che derivano da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute, (eccezione → Art. 99 - Danni da furto e Art. 82 - Danni da incendio)
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere secondo gli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 Codice civile (eccezione → Art. 87 - Cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione)
- k) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia durante il carico o lo scarico dai mezzi, sia durante la sosta nell'ambito di queste operazioni; alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate (eccezione → Art. 88 - Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate e Art. 87 - Cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione)
- l) ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di queste operazioni. (eccezione → Art. 89 - Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico)
- m) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi (eccezione → Art. 93 - Somministrazione o vendita di generi alimentari)
- n) a condutture impianti sotterranei inclusi i danni conseguenti; a fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati (eccezione → Art. 30 - Danni da cedimento o franamento del terreno)
- o) causati da opere, impianti e installazioni dopo il loro compimento e quelli conseguenti a omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera (eccezione → Art. 28 - Garanzia postuma solo per i lavori da installazione, riparazione, manutenzione (annuale) e Art. 29 - Garanzia postuma solo per i lavori di installazione, riparazione, manutenzione ex d.m.37/200)
- p) conseguenti a perdite patrimoniali (eccezione → Art. 13 - Legge Privacy - (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR - Privacy)



LIMITI DI COPERTURA

ART. 37 - FRANCHIGIA PER DANNI MATERIALI

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #franchigia, #indennizzo

L'assicurazione prevede l'applicazione di una franchigia espressa in importo fisso dedotta dall'indennizzo. I dettagli della franchigia sono indicati nell'Art. 41 - Limiti di indennizzo.

ART. 38 - SCOPERTO PER DANNI MATERIALI

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #indennizzo, #scoperto

L'assicurazione prevede l'applicazione di uno scoperto espresso in percentuale dedotta dall'indennizzo. I dettagli dello scoperto sono indicati nell'Art. 41 - Limiti di indennizzo.

ART. 39 - MASSIMALI/LIMITI DI INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #assicurazione, #massimale, #polizza, #sinistro

L'assicurazione è prestata fino ai massimali indicati in polizza per ogni sinistro indennizzabile. Per alcune prestazioni i massimali sono ridotti nei limiti e per gli importi - compresi e non in aggiunta - espressamente indicati in queste prestazioni.

ART. 40 - MASSIMO RISARCIMENTO RCT/RCO

Le parole del Glossario: #assicurazione, #Assimoco, #massimale per sinistro, #polizza, #sinistro

Se uno stesso evento coinvolge allo stesso tempo sia l'assicurazione RCT - (Art. 2) che l'assicurazione RCO - (Art. 25) Assimoco risponde entro il massimale per sinistro previsto in polizza per l'assicurazione RCT - (Art. 2).

ART. 41 - LIMITI DI INDENNIZZO

Le parole del Glossario: *#massimale*

A ciascuna copertura si applicano i limiti di indennizzo e i massimali riportati nell'allegato Schema Riepilogativo.

ART. 42 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #polizza*

In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con questa polizza, l'assicurazione:

- vale solo per la quota di danno diretta e personale dell'Assicurato in proporzione alla gravità della sua colpa
- non vale per il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 43 - DOVE VALE L'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: *#Assicurazione, #Assimoco, #franchigia, #sinistro*

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo. In USA, Canada e Messico, l'assicurazione copre solo gli eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una franchigia fissa di 2.500 euro per ogni sinistro. Assimoco non indennizza i danni che derivano da società produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso operai (RCO) vale per i danni accaduti in tutto il mondo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA



CHI È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 44 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE (CONTRAENTE)

Le parole del Glossario: *#assicurazione, #Enti del Terzo Settore, #Impresa impatto*

L'assicurazione può essere stipulata da:

- 1 Cooperative Sociali, Enti del Terzo Settore, Enti Non Profit, anche non iscritti al RUNTS
- 2 Imprese Impatto.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 45 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #assicurazione, #Assimoco, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #personale dipendente, #personale convenzionato, #scoperto*

Assimoco tiene indenne l'Assicurato di quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese), per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nello svolgimento delle attività sanitarie e sociosanitarie e di quelle complementari e accessorie previste dallo Statuto (e sue successive modifiche o integrazioni), **salvo quanto specificato all'Art. 68 – Danni non assicurati.**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per fatto proprio
- per i danni causati dal personale che opera a qualsiasi titolo in suo nome e per suo conto. Rimane il diritto di rivalsa per dolo e colpa grave.

È inclusa la responsabilità civile professionale extracontrattuale del personale dipendente e del personale convenzionato/strutturato per l'attività svolta in nome e per conto del Contraente. Rimane il diritto di rivalsa per dolo e colpa grave previsto dall'Articolo 9 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (eccezione → **Art. 130 - Rinuncia alla Rivalsa (RC Sanitaria)**)

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 46 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurazione, #Assicurato, #azione diretta, #Assimoco, #claims made, #Contraente, #periodo assicurativo, #polizza, #retroattività, #richiesta di risarcimento, #rischio, #sinistro*

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato, o da Assimoco in caso di azione diretta, e denunciate dallo stesso durante il periodo assicurativo, in relazione a fatti illeciti commessi durante lo stesso periodo assicurativo.

Retroattività 10 anni

L'assicurazione vale anche per i fatti illeciti commessi dagli Assicurati nei dieci anni prima della data di effetto dell'assicurazione e denunciati durante il periodo assicurativo, se i sinistri (le richieste di risarcimento):

- non sono coperti da altre polizze assicurative stipulate prima della data di effetto della presente polizza
- non sono conseguenti ad atti, fatti illeciti, operazioni o circostanze note agli Assicurati o al Contraente prima della data di effetto della presente polizza.

Se la presente polizza sostituisce, senza interruzione di copertura, un'altra polizza in corso con Assimoco per lo stesso rischio, la garanzia opera alle condizioni della presente polizza, anche se il fatto illecito è accaduto durante il periodo di validità del contratto precedente.

ART. 47 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TERZO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, # Contraente, #danni corporali, #prestatore di lavoro*

Si precisa che:

- a) le Società che rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (e i relativi prestatori di lavoro) rientrano nel novero di terzi
- b) le cooperative consorziate (e i relativi prestatori di lavoro) sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto al consorzio (e i relativi prestatori di lavoro) del quale fanno parte
- c) i membri degli organi direttivi del Contraente rientrano nel novero di terzi
- d) le associazioni e/o gli enti e/o le organizzazioni di volontariato (e i relativi prestatori di lavoro e gli aderenti) affiliati al Contraente sono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro e rispetto al Contraente (e ai relativi prestatori di lavoro e aderenti)
- e) il legale rappresentante, i soci e alle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'Art. 66 - Persone non considerate terzi rientrano nel novero di terzi quando subiscono il danno anche se in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Questi soggetti sono considerati terzi tra di loro, sempreché non debbano essi stessi rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato danni corporali per responsabilità propria, diretta e personale.

Inoltre, solo per il caso di danni corporali, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- 1 ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte – come aziende di trasporto, fornitori e clienti – o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che partecipano occasionalmente ai lavori di carico e scarico complementari all'attività assicurata
- 2 ai titolari, ai dipendenti e ai collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che si trovano negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte ai lavori specifici dell'attività dell'Assicurato.

ART. 48 - ESTENSIONE QUALIFICA DI TERZI PER I NON DIPENDENTI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Contraente, #danni corporali #prestatore di lavoro*

La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali (comprese le malattie professionali) subiti dai soggetti per i quali non vale la garanzia RCO e dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della legge mentre svolgono i lavori per conto dell'Assicurato.

Questi soggetti sono ad esempio:

- a) i lavoratori occasionali
- b) i prestatori di lavoro temporaneo di cui al D. Lgs 150 del 14/09/2015
- c) le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria e occasionale
- d) i consulenti esterni
- e) gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure simili
- f) i volontari, i soggetti inseriti ai sensi del D. Lgs. 468/97 (lavoratori socialmente utili), i soggetti che svolgono il servizio civile
- g) gli aderenti iscritti al Contraente, i membri degli organi direttivi del Contraente
- h) i soci del Contraente diversi dai soci lavoratori, soci volontari e soci illimitatamente responsabili
- i) gli assistiti e in genere i fruitori dei servizi del Contraente
- j) eventuali altre figure introdotte dal legislatore nell'ambito della cooperazione o delle organizzazioni di volontariato/dell'associazionismo.

Queste persone sono considerate terzi anche nei casi in cui l'INAIL esercita l'azione surrogatoria⁷

ART. 49 - DANNI ALLE COSE DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI E DEI NON DIPENDENTI

Le parole del Glossario: *#cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto*

Sono inoltre considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone (→ elenco all'Art. 48 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti) che partecipano alle attività assicurate, per danni a cose di loro proprietà anche in occasione di lavoro o di servizio, fermo quant'altro previsto in polizza.

Sono esclusi i danni:

- ai veicoli in quanto compresi nell'Art. 84 - Proprietà e /o conduzione di spazi destinati a parcheggio
- da furto, incendio, scoppio ed esplosione.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 50 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DIPENDENTI E DELLE ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #polizza #prestatore di lavoro, #rischio*

L'assicurazione copre la responsabilità civile personale di:

- dipendenti
- lavoratori parasubordinati
- altre persone che partecipano alle attività assicurate, indicate all'Art. 48 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti

La copertura vale per i danni causati involontariamente a terzi:

- nello svolgimento delle loro mansioni
- durante la partecipazione o l'organizzazione di attività ed eventi del Contraente
- durante la partecipazione ad attività ed eventi ai quali il Contraente prende parte.

La copertura vale per:

- danni corporali
- danni materiali.

Tutti i soggetti indicati sopra sono considerati terzi tra loro.

L'assicurazione copre la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente che hanno qualifica di quadro o dirigente. La copertura vale per i danni causati involontariamente a terzi, escluso il Contraente, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia copre anche la responsabilità civile personale:

- del legale rappresentante del Contraente
- dei soci illimitatamente responsabili
- delle persone che hanno con loro i rapporti indicati all'Art.66 - Persone non considerate terzi, lettera a)

per i danni causati involontariamente ai prestatori di lavoro, compresi i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività assicurate, in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

⁷ Art. 1916 del Codice civile

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato, a qualunque titolo, per i danni corporali e i danni materiali causati a terzi dalle persone indicate all'Art. 47 - Riconoscimento della qualifica di terzo, punti 1) e 2), durante lo svolgimento delle attività sopra indicate.

ART. 51 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI VOLONTARI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SANITARIA

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #Enti del Terzo Settore, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto, #sinistro*

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale e professionale dei volontari, anche in quiescenza, impiegati nell'attività dichiarata in polizza.

La copertura è valida sia per i volontari stabili sia per i volontari occasionali purché risultino da idonea documentazione tenuta dal Contraente. Per gli Enti del Terzo Settore, resta valido quanto stabilito del D.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e successive integrazioni/modificazioni. In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire tutti gli elementi necessari per identificare il volontario assicurato. Assimoco rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti dei volontari.

Se la garanzia è prestata anche con una polizza Rc Professionale stipulata dal volontario assicurato, questa copertura opera in secondo rischio.

[Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.](#)

ART. 52 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI UTENTI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La copertura comprende la responsabilità civile personale degli assistiti e dei fruitori dei servizi del Contraente. Gli ospiti delle strutture, gli alunni, e in generale gli utenti e i fruitori dei servizi, sono considerati terzi anche tra loro salvo in caso di dolo.

Se l'Assicurato o il legale rappresentante ha il ruolo di tutore del minore, o in attesa della nomina di un tutore da parte dell'autorità competente, la garanzia si estende ai fatti commessi dal minore, anche se dolosi, quando di tali fatti è responsabile l'Assicurato.

[Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.](#)

ART. 53 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOCI/ ISCRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #danni corporali, # periodo assicurativo #polizza*

Assimoco tiene indenni gli aderenti iscritti al Contraente di quanto devono risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi (compreso il legale rappresentante del Contraente e i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ elenco Art. 47 - Riconoscimento della qualifica di terzo - inclusi gli altri aderenti iscritti al Contraente) in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica durante la partecipazione e organizzazione delle attività ed eventi del Contraente o a cui lo stesso partecipa.

La garanzia opera:

- a) per tutti gli iscritti aderenti al Contraente, dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza
- b) per i nuovi iscritti nel corso del periodo assicurativo, dalle ore 24 della data di iscrizione al Contraente e resta in vigore fino al termine di ogni anno di validità dell'assicurazione.

La presente garanzia si rinnova automaticamente alla scadenza annuale dell'iscrizione al Contraente, per tutti coloro che risultavano iscritti nell'annualità (associativa) precedente e che provvedano al rinnovo dell'iscrizione entro i 60 giorni successivi, purché nel periodo di validità della polizza.

Per identificare gli iscritti si fa riferimento ai registri e agli altri documenti tenuti dal Contraente che ne provano l'iscrizione.

ART. 54 - LEGGE PRIVACY - (REGOLAMENTO UE 679/2016 – C.D. GDPR - PRIVACY)

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, limite di indennizzo, #perdite patrimoniali, #scoperto*

L'Assicurazione vale per le perdite patrimoniali causate a terzi compresi i clienti in conseguenza di:

- a) furto, perdita o divulgazione non autorizzata di dati personali, comuni o che appartengono a particolari categorie di dati, che sono in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata deve rispondere
- b) inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della normativa Privacy che esplicitamente:
 1. proibisce o limita la diffusione e la divulgazione da parte dell'Assicurato di dati personali
 2. richiede all'Assicurato, con il consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai relativi dati personali o la correzione degli stessi in caso di loro incompletezza o imprecisione
 3. ordina l'adozione di procedure e sistemi per evitare la perdita di dati personali
- c) danno reputazionale.

La garanzia non vale per:

- i danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali
- i danni che derivano da violazione di sistemi informatici (cyber risk)

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 55 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

Le parole del glossario: *#Assicurato, #Assicurazione,*

L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni causati a terzi:

- dalla preparazione di prodotti galenici
- dalla distribuzione, somministrazione o consegna di farmaci e parafarmaci.

ART. 56 - PROTESI

Le parole del glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

L'assicurazione comprende i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per perdita accidentale o smarrimento di effetti personali di proprietà del degente come:

- protesi dentarie mobili superiori e/o inferiori
- protesi visive
- impianti/apparecchi acustici dx e/o sx

che si verificano durante le attività di assistenza o cura dei degenti svolte dagli operatori sanitari o sociosanitari.

L'assicurazione opera solo se l'Assicurato ha adottato una procedura aziendale per la gestione degli effetti personali del degente (come fogli e/o istruzioni organizzative, mansionari, piani assistenza individuali – PAI) che il personale dipendente in servizio deve rispettare.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 57 - FONTI RADIOATTIVE

Le parole del glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, limite di indennizzo, #scoperto*

L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni causati a terzi per la detenzione e uso di fonti radioattive.

La garanzia opera solo se la detenzione e l'uso:

- sono attinenti all'attività assicurata
- sono eseguiti nel rispetto delle norme di legge in aree protette in modo adeguato.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

ART. 58 - PRIMO SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

Le parole del glossario: *#Assicurato, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #polizza, #scoperto, #sinistro*

La copertura vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per morte o lesioni personali e per danni materiali causati a terzi durante le attività di primo soccorso svolte ovunque, trasporto del paziente verso Pronto Soccorso ospedaliero o ambulatoriale anche in Emergenza, trasporto e/o trasferimento da/per strutture sanitarie ASL/ATS o private, trasferimento presso abitazioni, sedi, e/o strutture socioassistenziali, assistenza anche sanitaria in manifestazioni ed eventi, accompagnamento, missioni di servizio e/o amministrative, attività di formazione e informazione svolte ovunque, soccorso anche per conto o in collaborazione con la protezione civile, comprese esercitazioni, addestramento al soccorso, al trasporto e all'assistenza sanitaria.

La garanzia è estesa alla proprietà e uso di mezzi di soccorso appositamente attrezzati per il trasporto presso strutture sanitarie pubbliche e private, per dimissioni, spostamenti, trasferimenti da e per queste strutture.

Sono esclusi i danni da circolazione, le attività di trasporto organi, trasporto e soccorso svolte con mezzi aerei.

Il massimale indicato in polizza è unico anche in caso di responsabilità di uno o più Assicurati nell'atto/fatto che ha generato il sinistro.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo.

Art. 59 - RACCOLTA, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZAZIONE DEL SANGUE

Le parole del glossario: *#Assicurato, #Contraente, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, limite di indennizzo, #scoperto*

La copertura vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e per danni materiali causati a terzi in conseguenza del trasporto, della distribuzione o dell'utilizzazione di sangue e di suoi preparati o derivati di pronto impiego. Sono compresi i danni che derivano da contagio di HIV.

La copertura opera solo se il Contraente/Assicurato:

- possiede i requisiti e le autorizzazioni di legge necessari
- rispetta gli obblighi previsti dalle norme sanitarie vigenti sul controllo e l'analisi preventiva del sangue.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 60 - DANNI DERIVANTI DA EPIDEMIE E PANDEMIE

Le parole del glossario: *#Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #personale dipendente, #scoperto, #sinistro*

L'assicurazione copre la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità civile verso il personale dipendente per i sinistri conseguenti a pandemie, epidemie e ad ogni manifestazione frequente e

localizzata, ma limitata nel tempo, di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus, se dichiarate tali dalle autorità competenti.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 61 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Le parole del glossario: #Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #personale dipendente, #prestatore di lavoro, #scoperto, #sinistro

Assimoco tiene indenne l'Assicurato per quanto deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

- a) gli infortuni per i quali l'INAIL è tenuta a erogare una prestazione⁸subiti dai suoi prestatori di lavoro mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia vale solo per la rivalsa INAIL;
- b) i danni da infortunio non coperti dall'INAIL⁹, subiti dai lavoratori di cui alla lettera a), in caso di morte o invalidità permanente.

Buona fede INAIL

L'assicurazione RCO vale se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti in materia.

Rivalsa INPS

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione Responsabilità civile verso prestatori d'opera, comprendono anche le azioni di rivalsa dell'INPS¹⁰.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 62 - MALATTIE PROFESSIONALI

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #Enti del Terzo Settore, #franchigia, #limite di indennizzo, #prestatore di lavoro, #polizza, #rischio, #scoperto, #sinistro

L'assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro comprende anche le malattie professionali riconosciute o tabellate dall'INAIL o da sentenza definitiva della magistratura salvo eventuali transazioni stragiudiziali approvate da Assimoco.

La garanzia vale se la malattia:

- si manifesta dopo la stipulazione della polizza
- è conseguenza di atti/fatti colposi accaduti per la prima volta nel periodo di validità della polizza o nei 10 anni che precedono la decorrenza della polizza.

⁸ responsabilità civile dell'Assicurato come datore di lavoro ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38

⁹ responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile

¹⁰ Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

In caso di sostituzione, senza interruzione di copertura, di polizza stipulata con Assimoco, per lo stesso rischio e con garanzia analoga regolata dallo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale secondo le condizioni della presente polizza e nei limiti di indennizzo/risarcimento della polizza sostituita per le malattie che insorgono o si manifestano per la prima volta nel periodo di validità dell'assicurazione anche se originate da fatti compiuti nel periodo di validità della polizza sostituita.

La copertura non vale se:

- i prestatori di lavoro manifestano ricadute di malattie professionali già indennizzate o indennizzabili
- l'Assicurato non rispetta volontariamente le norme
- l'Assicurato non previene volontariamente il danno, perché non ha riparato o adattato i mezzi o le misure per prevenire, contenere o eliminare fattori che generano malattia ("patogeni")
- le malattie professionali si manifestano dopo 12 mesi dalla data di fine della garanzia o dalla fine del rapporto di lavoro
- le malattie professionali sono conseguenti ad asbestosi e silicosi o sono collegate alla lavorazione dell'amianto e per contagio da HIV
- le malattie professionali sono connesse, correlate o riconducibili a forme di mobbing, discriminazione sessuale, religiosa, razziale
- se i prestatori di lavoro non sono più in servizio al momento della stipula della polizza, salvo quanto previsto dal punto B).

B) Solo per gli Enti del Terzo Settore, in caso di corresponsabilità del Contraente con i successivi datori di lavoro, accertata in giudizio, la garanzia malattie professionali è prestata, per i prestatori di lavoro non più in servizio. Fatta salva l'attivazione dell'ultrattività

La garanzia vale se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti in materia.

Assimoco può effettuare ispezioni, verifiche e controlli delle sedi dell'Assicurato.

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 63 - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DIRETTORE SANITARIO

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #perdite patrimoniali, #scoperto

L'assicurazione RCT è estesa, alla responsabilità civile personale professionale del Direttore sanitario, che opera a qualsiasi titolo presso l'Assicurato in qualità di struttura assicurata, per danni e perdite patrimoniali causati a terzi da atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'assicurazione comprende:

- a) danni patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, esclusi quelli che derivano da incendio, furto o rapina
- b) danni patrimoniali che l'Assicurato deve risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie applicate a terzi a seguito di propri errori.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 64 - PERIODO DI ULTRATTIVITÀ

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #periodo Assicurativo, #premio, #retroattività #richiesta di risarcimento, #scoperto

Se durante il periodo assicurativo l'attività assicurata cessa definitivamente per cause diverse dal fallimento o altre procedure concorsuali, alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso, si può attivare l'estensione di ultrattività.

Se Assimoco accoglie la richiesta, le richieste di risarcimento relative a errori od omissioni accaduti o commessi dopo la data inizio retroattività, sono coperte.

La copertura è prestata:

- alle condizioni di assicurazione in vigore
- fino alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso, e per i successivi 10 anni dalla cessazione dell'attività assicurata comunicata ad Assimoco.

Il Contraente deve

- comunicare subito ad Assimoco la cessazione dell'attività assicurata
- pagare il premio aggiuntivo comunicato da Assimoco.

La massima esposizione di Assimoco per l'intero periodo di ultrattività è pari al massimale assicurato e ai limiti di indennizzo previsti al momento della cessazione, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento ricevute dal Contraente.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo



CHI E COSA NON È ASSICURATO

ART. 65 - CHI NON È ASSICURATO

Non sono assicurabili:

Ospedali, IRCCS, Cliniche, Case di Cura

ART. 66 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Assicurato, #subappaltatore

Ai fini della assicurazione RCT non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri parenti o affini che convivono con lui
- b) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscono il danno durante lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e i loro dipendenti, chiunque, anche senza rapporto con l'Assicurato, subisce il danno in conseguenza della partecipazione manuale alle attività coperte dalla garanzia, comprese le attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato.
- c) se l'Assicurato è persona giuridica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

ART. 67 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO ESCLUSE DALL'EFFICACIA DELL' ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurazione, #Assicurato, #Azione diretta, #claims made, #fatti noti, #periodo assicurativo, #periodo di ultrattività, #retroattività, # richiesta di risarcimento, #polizza

Quando l'assicurazione è prestata nella forma Claims Made, la stessa non opera per richieste di risarcimento:

- già ricevute dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza
- che l'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, Assimoco) riceve dopo la data di scadenza del periodo assicurativo, o del periodo di ultrattività (se attivata l'estensione di ultrattività)
- che l'Assicurato riceve durante il periodo assicurativo e denuncia ad Assimoco oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dello stesso
- relative a eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima del periodo di retroattività
- connesse e/o conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della decorrenza della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori.

ART. 68 - DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assimoco, #attività invasiva, #attività invasiva diagnostica, #attività sanitaria e sociosanitaria, #chirurgia, #chirurgia minore, #cose, #personale dipendente,

#personale convenzionato/strutturato, #personale in regime libero professionale, #richiesta di risarcimento, #sinistro

Sono escluse le richieste di risarcimento:

- a) relative a eventi, errori o omissioni accaduti o commessi nello svolgimento di attività per le quali l'Assicurato e/o il Personale Dipendente e/o il Personale Convenzionato/Strutturato e/o il Personale in regime Libero Professionale non possiede l'abilitazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività e/o professione previste dalle norme in materia
- b) connesse alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, soggetti ad assicurazione obbligatoria e alla navigazione di unità naviganti e all'impiego di aeromobili (eccezione → Art. 81 - Committenza veicoli)
- c) che derivano da furto, rapina ed estorsione
- d) per danni causati alle cose di terzi che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo ed oggetto, utilizzo e/o strumento per lo svolgimento dell'attività (eccezione → Art. 87 - Cose in consegna e custodia e Art. 49 - Danni alle cose di proprietà dei dipendenti e dei non dipendenti)
- e) che derivano dalla presenza e/o uso di amianto
- f) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi
- g) relative a obbligazioni di fiscali o contributive, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo sono poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages)
- h) conseguenti a esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti a detenzione e uso di fonti radioattive per gli aspetti tipici dell'attività assicurata
- i) conseguenti a perdite patrimoniali che non derivano da attività sanitaria e sociosanitaria, (eccezione → Art. 54 - Legge Privacy (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR – Privacy) e Art. 63 - Responsabilità del Direttore sanitario)
- j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di ciò che si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato
- k) per danni alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, e i danni a fabbricati e/o cose dovuti a vibrazioni del terreno
- l) che derivano da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali
- m) conseguenti a responsabilità che derivano da campi elettromagnetici, ad eccezione di quelle che derivano dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico
- n) relative a responsabilità personali degli assicurati in caso di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici, tra cui il mobbing
- o) che derivano da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria
- p) per danni conseguenti a scioperi, sabotaggio, atti vandalici, atti ostili di nemici stranieri, atti di guerra dichiarati o meno, rivolta, insurrezione, colpo di stato o militare, atti di terrorismo, inclusi, ma non solo, quelli che presuppongono ricorso alla forza o violenza o alla minaccia, compiuti da qualunque persona o gruppo di persone, che agiscono in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo e ispirate da finalità politiche, religiose o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso
- q) basate sulla pretesa mancata rispondenza dei trattamenti e degli interventi di medicina e chirurgia estetica
- r) che derivano da sperimentazioni cliniche
- s) che derivano dalla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy):
 - per i danni dovuti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali
 - per i danni che derivano da violazione di sistemi informatici (cyber risk)
- t) per danni da violazione del diritto all'autodeterminazione conseguenti all'inottemperanza di quanto previsto dal capo IV – Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia medica

- u) prestazioni di neonatologia, terapia intensiva, assistenza al parto, diagnosi prenatale
- v) relative alla richiesta di rimborso del compenso percepito dall'Assicurato per le prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro
- w) per danni che derivano da attività invasiva diagnostica, attività invasiva, chirurgia minore e chirurgia, e qualsiasi atto che richieda accesso alla sala operatoria, utilizzo di anestesia o necessiti la presenza dell'anestesista
- x) relativamente alla fecondazione assistita
- y) fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall'Italia
- z) relative alle spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti non designati o approvati da Assimoco
- aa) che derivano dalla responsabilità del produttore dei farmaci, presidi e dispositivi.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 69 - MASSIMALE

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo #massimale per sinistro, #massimale per anno, #polizza, #periodo di ultrattività, #richiesta di risarcimento, #scoperto*

L'assicurazione vale fino ai massimali per sinistro e per anno (per periodo di assicurazione/annualità assicurativa) indicati in polizza e nei limiti di indennizzo.

In caso di attivazione del periodo di ultrattività (→ Art 64 – Periodo di ultrattività), la massima esposizione di Assimoco per l'intero periodo di ultrattività, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento ricevute dall'assicurato, è pari al massimale per sinistro assicurato al momento della cessazione dell'attività assicurata, e ai limiti di indennizzo.

[Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.](#)

ART. 70 - MASSIMO RISARCIMENTO RCT/RCO

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Contraente, #massimale, #polizza*

I massimali assicurati in polizza non cumulano con i massimali di altre polizze stipulate dal Contraente con Assimoco.

ART. 71 - FRANCHIGIA/SCOPERTO PER DANNI MATERIALI

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurazione, #danni materiali, #franchigia, #indennizzo, #scoperto, #sinistro*

Solo per i danni materiali l'assicurazione opera con l'applicazione di una franchigia assoluta per ciascun sinistro indennizzabile indicata nello Schema Riepilogativo. Assimoco risponde dei sinistri solo se l'indennizzo supera la franchigia e solo per la parte eccedente. Se nel contratto di assicurazione le parti concordano, con patto speciale, l'applicazione di una franchigia e/o di uno scoperto in deroga alla suddetta franchigia, agli indennizzi si applicano gli importi concordati con patto speciale.

ART. 72 - LIMITI DI INDENNIZZO

Le parole del Glossario: *#massimale*

A ciascuna copertura si applicano i limiti di indennizzo e i massimali riportati nell'allegato Schema riepilogativo.

ART. 73 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #esercenti la professione sanitaria, #subappaltatore*

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi (strutture e professionisti esercenti la professione sanitaria, fornitori, subappaltatori e clienti), Assimoco risponde per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 74 - DOVE VALE L'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: *#Assicurazione, #prestatore di lavoro*

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i danni accaduti in tutto il mondo.
Per i danni verificatisi negli Stati Uniti d'America e in Canada la copertura è limitata ai danni avvenuti durante la partecipazione dell'Assicurato a esposizioni, fiere, mostre e mercati.
L'assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per gli infortuni accaduti in tutto il mondo.

GARANZIE COMUNI E SEMPRE OPERANTI PER LA SEZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E NON SANITARIA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 75 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE (LOSS OCCURRENCE)

Le parole del Glossario: *#Assicurazione, #loss occurrence, #periodo assicurativo, #sinistro*

L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano durante il periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, solo se questi sinistri sono conseguenti a eventi accidentali accaduti durante questi periodi.

ART. 76 - TERZIETÀ TRA UTENTI ED OPERATORE RESPONSABILE DELLA SUA SORVEGLIANZA

Le parole del Glossario: *#Contraente, #danni corporali, #danni materiali*

Sono coperti i danni corporali e materiali causati dall'utente minore di età o con disabilità psichica/fisica all'operatore (dipendente, collaboratore o volontario del Contraente) responsabile della sua assistenza e sorveglianza.

ART. 77 - DANNI AD ATTREZZATURE PRESE A NOLEGGIO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato ha in comodato d'uso o noleggio e che sono strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'Assicurato.

Sono esclusi i danni alle cose di terzi che avvengono durante il loro utilizzo.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 78 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.LGS.81/08(SICUREZZA SUL LAVORO)

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #danni corporali, #massimale, #personale dipendente, #polizza, #sinistro*

La garanzia copre la responsabilità civile personale e diretta del personale dipendente e non dipendente designato:

- come responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche e/o integrazioni)
- al servizio di prevenzione e protezione di cui alla lettera a)
- al servizio di pronto soccorso
- al servizio prevenzione incendio.

Questa estensione è prestata per i danni corporali causati involontariamente a terzi. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato.

L'Assicurato non deve fornire ad Assimoco l'elenco dettagliato dei nominativi di questo personale né delle successive variazioni. A questo fine fanno fede le evidenze amministrative e contabili tenute dall'Assicurato. Il Contraente non è considerato terzo

La garanzia copre anche la responsabilità civile dell'Assicurato come "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. La copertura vale per i danni corporali causati involontariamente a terzi. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato. Se più Assicurati sono responsabili dello stesso sinistro, Assimoco paga al massimo il massimale previsto in polizza per quel sinistro

ART. 79 - AFFIDAMENTO VEICOLI E INFORTUNI CONDUCENTE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assicurazione, #danni corporali,*

Se l'Assicurato affida in uso a qualsiasi titolo, autovetture, automezzi, biciclette e -bike ed altri mezzi di locomozione, motoveicoli immatricolati a uso privato di sua proprietà e/o in usufrutto a:

- suoi dipendenti
- lavoratori parasubordinati
- altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ Art. 5/48 Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti)
- commessi

L'assicurazione vale per i danni corporali subiti dal conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato a causa di difetti di manutenzione di cui è ritenuto responsabile l'Assicurato.

Si applicano:

- i limiti della garanzia RCO (→ - Art. 25/61) per i dipendenti
 - I limiti della garanzia RCT (→ - Art. 2/45) per gli altri soggetti autorizzati alla guida dall'Assicurato.
-

ART. 80 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA COMMITTENZA

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #danni corporali, #danni materiali, #limite di indennizzo, #franchigia, #scoperto*

Se l'Assicurato affida a terzi, in tutto o in parte, lavori e/o servizi connessi all'attività assicurata, la garanzia copre anche la sua responsabilità civile come committente, per danni materiali e corporali causati a terzi.

La garanzia opera nel rispetto delle condizioni previste nei singoli articoli, compresi i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie .

Sono esclusi i danni che derivano dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, come definite dalla legge.

ART. 81 - COMMITTENZA VEICOLI

Le parole del Glossario: *#addetti, #Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

A) L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile per danni causati a terzi da:

- suoi dipendenti
- lavoratori parasubordinati
- altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ Art. 5/48 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti)

commessi durante la guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, solo se i veicoli:

- non sono di proprietà dell'Assicurato
- non sono intestati al P.R.A. all'Assicurato
- non sono dati in locazione dall'Assicurato.

La garanzia copre anche i danni alla persona subiti dai trasportati.

Non sono considerati terzi:

- il conducente del veicolo
- le persone che hanno con il conducente i rapporti indicati nell'Art. 35/66 - Persone non considerate terzi, lettera a). Fanno eccezione gli utenti o i fruitori dei servizi prestati dalla Contraente.

La garanzia copre anche i danni che derivano da proprietà e uso di velocipedi da parte dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ Art.5/48 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti) per lavoro o per servizio, anche fuori dall'area di pertinenza dell'Assicurato.

Sono considerati inoltre velocipedi:

- biciclette a pedalata assistita
- monopattini e similari.

Sono coperti anche i danni a veicoli di proprietà di terzi, esclusi i dipendenti, che il Contraente utilizza per svolgere la propria attività.

B) Se il contraente affida a vettori terzi il trasporto degli utenti dei propri servizi la garanzia vale solo se:

- l'assicuratore del veicolo del vettore esercita la rivalsa
- è accertata in giudizio la responsabilità degli addetti del Contraente.

Assimoco rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei responsabili del danno.

La rinuncia non si applica se la circolazione stradale avviene in violazione alle norme di legge.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 82 - DANNI DA INCENDIO

Le parole del Glossario: #assicurazione, #Assicurato, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #massimale, #polizza, #scoperto

L'assicurazione copre i danni a cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (anche se si trovano presso terzi).
Se questa garanzia è prestata anche con polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'Assicurato, questa estensione opera in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai massimali assicurati.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 83 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI E TERRENI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ ASSICURATA

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #rischio, #scoperto

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato come proprietario e/o conduttore dei fabbricati (compresi eventuali magazzini e depositi) e terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, degli impianti fissi (compresi ascensori, montacarichi e scale mobili) e dei relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione.

La garanzia copre anche i rischi inerenti all'esistenza di antenne, cartelloni, insegne e manufatti, arredi e attrezzature varie e spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, recinzioni in muratura, cancelli anche automatici.

Sono compresi i danni che derivano dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (compresi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento) di fabbricati e impianti (compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi) anche se effettuati in fabbricati occupati. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato come committente di questi lavori.

La garanzia opera anche per il rischio che deriva all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati che hanno destinazione d'uso anche non collegata con l'attività descritta in polizza.

La garanzia è estesa ai danni di cui l'Assicurato deve rispondere come committente dei lavori che rientrano nel D. Lgs. 81/08. La copertura vale solo se, la legge richiede la designazione e - l'Assicurato ha designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, secondo il D. Lgs. indicato.

La garanzia copre anche il rischio della committenza dei lavori di allestimento delle nuove sedi destinate all'attività assicurata.

Sono compresi i danni:

- da spargimento di acqua
- da rigurgiti di fogne
- conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e condizionamento, condutture, serbatoi, vasche.

Sono esclusi i danni che derivano da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 84 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO

Le parole del Glossario: #Assicurato, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per la proprietà e/o la conduzione di appositi spazi coperti e non coperti destinati a parcheggio di veicoli a motore (anche se essi sono in consegna o custodia).

Sono compresi i danni ai veicoli anche se sono di proprietà:

- dei dipendenti
- di lavoratori parasubordinati
- delle altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ all'Art.5/48 - Estensione qualifica di terzi per i non dipendenti)
- di clienti e fornitori.

La garanzia vale anche per i danni ai veicoli parcheggiati o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.

Sono esclusi i danni:

- da circolazione dei veicoli
- da furto
- alle cose che si trovano sui/nei veicoli
- conseguenti al mancato uso, solo per i natanti
- causati da atti vandalici o comunque senza responsabilità diretta dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere.

Sono invece compresi i danni causati dagli utenti affidati all'Assicurato.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 85 - SEGNALETICA MANCANTE E/O INSUFFICIENTE

Le parole del Glossario: #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

La garanzia copre i danni causati dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni utilizzate per garantire la sicurezza di terzi.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 86 - INSEGNE E CARTELLI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per la proprietà, installazione, uso, rimozione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e segnaletica ovunque

installata. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato come committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle cose su cui le insegne, cartelli o striscioni sono affissi.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 87 - COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA, DETENUTE A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

A) La garanzia copre i danni alle cose, che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo o destinazione, anche presso terzi.

Sono compresi gli immobili e gli impianti e attrezzature in uso, detenute in comodato o noleggio.

Sono esclusi i danni alle cose che sono oggetto di lavorazione o strumento di lavoro, già inclusi all'Art. 16 - Danni alle cose oggetto di lavorazione.

B) La garanzia copre i danni dei quali l'Assicurato è responsabile verso i clienti e/o assistiti in base agli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose, consegnate o non consegnate, portate da questi soggetti.

I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 88 - DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE O MOVIMENTATE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #cose*

La garanzia copre i danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate (nell'ambito delle sedi dell'Assicurato e/o presso terzi), anche a seguito di urto e caduta delle stesse.

ART. 89 - DANNI A MEZZI DURANTE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Le parole del Glossario: *#franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di queste operazioni.

Sono esclusi i danni causati alle cose che si trovano nei mezzi e, solo per i natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 90 - DANNI A COSE CHE SI TROVANO NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ

Le parole del Glossario: *#cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre i danni ai locali in cui si eseguono i lavori e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (anche compiuti presso terzi).

Sono esclusi i danni alle cose su cui si compiono i lavori.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 91 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Le parole del Glossario: *#polizza, #sinistro, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia vale per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi solo se sono conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla polizza.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 92 - OPERAZIONI DI CONSEGNA, PRELIEVO, PROVE, COLLAUDO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PRESSO TERZI

Le parole del Glossario: *#cose, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre i danni che si verificano presso durante:

- il prelievo o la consegna di materiali
- il rifornimento di merci
- prove, collaudi e dimostrazioni di cose.

Sono compresi inoltre i danni causati da installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti collegati all'attività esercitata.

Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle specifiche operazioni.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 93 - SOMMINISTRAZIONE O VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Contraente, #danni corporali, #franchigia, #limite di indennizzo, #polizza, #scoperto*

La garanzia copre i danni causati a terzi dalla somministrazione e/o vendita di generi alimentari:

- a) prodotti in proprio direttamente dall'Assicurato
- b) prodotti da terzi.

La garanzia copre anche la responsabilità civile dell'Assicurato per l'esistenza della mensa aziendale, del bar, dei distributori automatici e per la somministrazione di cibi e bevande (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione).

Questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti:

- dai dipendenti
- dai lavoratori parasubordinati
- dalle altre persone che partecipano alle attività assicurate (→ Art. 4/47 - Estensione qualifica di terzi e Art. 5/48 - Estensione qualifica terzi per i non dipendenti)
- dai visitatori
- dagli assistiti
- dai terzi.

Se la gestione è affidata a terzi è compresa solo la responsabilità dell'Assicurato come committente dei servizi.

Sono esclusi i danni:

- 1 che derivano da difetto originario dei generi alimentari di cui alla lettera b).
- 2 ai generi alimentari, e le spese per la loro sostituzione, rimpiazzo o riparazione
- 3 conseguenti al mancato uso o disponibilità dei generi alimentari
- 4 conseguenti alla detenzione di prodotti non conformi alle norme e regolamenti in vigore.

La garanzia opera per i danni che si verificano entro 12 mesi dalla somministrazione e/o vendita dei generi alimentari, solo se è avvenuta durante la validità della polizza, ma non dopo la sua scadenza.

Solo per i generi alimentari di produzione propria somministrati e/o venduti presso il Contraente, la garanzia vale anche per i danni da difetto originario del prodotto.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 94 - CARRELLI ELEVATORI E MEZZI MECCANICI IN GENERE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #polizza*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per l'uso di carrelli elevatori (cosiddetti muletti) condotti da personale autorizzato e per mezzi meccanici. La garanzia vale nei fabbricati che l'Assicurato utilizza per svolgere l'attività indicata in polizza e nelle aree ad essi collegate.

La copertura vale anche:

- nelle immediate vicinanze di questi fabbricati
- per lo svolgimento di appalti e/o servizi presso terzi e clienti.

ART. 95 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per l'impiego di guardiani, anche armati, e di cani da guardia.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 96 - USO DI ANIMALI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #danni corporali, #danni materiali, #franchigia, #limite di indennizzo, #rischio, #scoperto*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati a terzi e utenti in conseguenza della proprietà e/o dell'uso, anche terapeutico (Pet Therapy) o all'interno di manifestazioni, di animali domestici, da trasporto, cortile e allevamento.

Sono compresi i rischi collegati al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi di trasporto e quelli provocati dalla loro circolazione
- da contagio.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 97 - SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO ANTINCENDIO NEI LOCALI DELL'ASSICURATO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali in cui opera.

Se il servizio è affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato come committente dei lavori.

La garanzia copre anche la responsabilità civile dell'Assicurato per lo svolgimento del servizio antincendio interno alla sua struttura organizzato e composto da:

- personale dipendente dell'Assicurato
- lavoratori parasubordinati
- altre persone che partecipano alle attività assicurate.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 98 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

La garanzia vale solo per i danni conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di impianti, condutture, macchinari e serbatoi.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 99 - DANNI DA FURTO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #franchigia, #limite di indennizzo, #scoperto*

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto e tentato furto causati a terzi da persone che, per compiere l'azione delittuosa, utilizzano impalcature e ponteggi installati dall'Assicurato.

Se i lavori sono affidati a terzi, la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato come committente.

Limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti → Schema riepilogativo

ART. 100 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI E ACCESSORIE A QUELLA PRINCIPALE

Le parole del Glossario: *#assicurazione, #Assicurato, #Contraente, #cose, #rischio*

L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale come la partecipazione, organizzazione e svolgimento di attività riabilitative, promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o con carattere sociale svolte sia presso le ubicazioni di proprietà e/o in uso all'Assicurato sia presso altre ubicazioni.

Sono compresi, per esempio: gite aziendali, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, noleggio di cicli e velocipedi, visite guidate, assemblee, consigli di organi societari e direttivi, riunioni sindacali o di volontari o di altri soggetti autorizzati dal Contraente a riunirsi presso i propri locali, esposizioni, fiere, sagre, mostre, mercati, manifestazioni culturali, feste animate.

Sono compresi gli spostamenti da e/o per le sedi di esercizio dell'attività.

È inclusa la responsabilità dell'Assicurato come concedente spazi o strutture in cui gli organizzatori sono terze parti.

È compreso il rischio del montaggio e/o smontaggio degli stand e allestimenti. Se queste attività sono affidate a terzi, la garanzia copre la responsabilità dell'Assicurato come committente dei lavori.

Sono compresi anche i danni ai partecipanti e i danni alle attrezzature, agli arredi e ai locali che ospitano le attività sopra descritte e alle cose esposte in queste sedi.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile diretta del Circolo Ricreativo Aziendale, se presente.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI



CHI È ASSICURATO

ART. 101 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: *#assicurazione, #Enti del Terzo Settore, #Impresa impatto*

L'assicurazione può essere stipulata da:

- 1 Enti del Terzo Settore, compresi gli enti sportivi, Enti Non Profit, anche non iscritti al RUNTS
- 2 Cooperative o Consorzio di cooperative
- 3 Impresa Impatto
- 4 Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie



COS'È ASSICURATO

ART. 102 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

Le parole del Glossario: *#assicurazione, #Assicurato, #Assimoco, #atto illecito, #organi sociali, #perdite patrimoniali, #polizza, #sinistro*

Assimoco tiene indenne l'Assicurato di quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per perdite patrimoniali causate involontariamente a terzi, in conseguenza di un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o dalle delibere assembleari e in generale dall'adempimento non diligente del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali del Contraente.

L'Assicurato è qualsiasi componente che ha ricoperto, ricopre o ricoprirà una carica negli Organi sociali del Contraente.

E' compresa in garanzia la mancata erogazione di contributi pubblici (incentivi) sia alle CER che direttamente ai suoi aderenti, derivante da errate attività amministrative.

Il Contraente è considerato terzo.

Le azioni di responsabilità in nome e per conto del Contraente non possono essere intraprese da soggetti assicurati come previsto dall'Art. 106 – Danni non assicurati, punto 5).

Copertura a favore degli eredi e del coniuge legittimo

La garanzia copre le richieste di risarcimento per le perdite patrimoniali collegate a un sinistro causato da fatto illecito dell'Assicurato commesso durante la validità della polizza, presentate nei confronti:

- 1 dei suoi eredi legittimi in caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'Assicurato
- 2 del coniuge legittimo, ed esclusivamente in questo stato, solo se:
 - il sinistro è coperto da questa assicurazione quando avanzato nei confronti dell'Assicurato
 - il risarcimento è richiesto per danni recuperabili da beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, da beni in comproprietà dell'Assicurato e del coniuge legittimo, da beni trasferiti dall'Assicurato al coniuge legittimo.

ART. 103 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #atto illecito, #polizza*

La garanzia vale per le richieste di risarcimento che l'Assicurato riceve per la prima volta durante la validità della polizza solo se l'atto illecito è compiuto nel medesimo periodo.

Se l'atto illecito si protrae nel tempo o si realizza in più atti successivi, si considera avvenuto al momento del primo atto.

ART. 104 - PLURALITÀ DI ASSICURATI -RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #massimale, #polizza*

Il massimale è unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con questa polizza, l'assicurazione:

- vale solo per la quota di danno diretta e personale dell'Assicurato in proporzione alla gravità della sua colpa
- non vale per il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 105 - CHI NON È ASSICURATO

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Enti del Terzo Settore, #Impresa impatto

Assimoco non assicura persone giuridiche o enti diversi da:

- 1 Enti del Terzo Settore, compresi gli enti sportivi, Enti Non Profit, anche non iscritti al RUNTS
- 2 Cooperative o Consorzio di cooperative
- 3 Impresa Impatto
- 4 Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie.

ART. 106 - DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #assicurazione, #Assicurato, #atto illecito, #Contraente, #polizza, #sinistro

L'assicurazione non vale per richieste di risarcimento imputabili a fatti/atti:

- 1 dolosi, fraudolenti o commessi intenzionalmente in violazione di obblighi che derivano dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, dalle delibere assembleari, consiliari, di comitato esecutivo, compresi quelli in violazione agli obblighi assunti contrattualmente dall'Assicurato
- 2 da cui l'Assicurato ha ottenuto vantaggi o profitti personali a cui non ha legalmente diritto
- 3 attraverso i quali l'Assicurato traferisce denaro, beni o qualunque altra utilità a clienti, fornitori o altri soggetti terzi per ottenere o fare ottenere a terzi un profitto o vantaggio indebito.

L'assicurazione non copre le richieste di risarcimento avanzate:

- 4 nei confronti dell'Assicurato per fatti/atti illeciti dei quali lo stesso era a conoscenza prima della stipulazione della polizza, o doveva conoscere usando la normale diligenza
- 5 tra Assicurati (persona fisica) o dal coniuge, conviventi, genitore, figlio e/o parente o affine degli Assicurati
- 6 nei confronti dell'Assicurato in relazione a controversie in materia di lavoro o contratti di lavoro
- 7 nei confronti dell'Assicurato in relazione a servizi professionali resi dallo stesso a qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica
- 8 nei confronti dell'Assicurato in relazione alla produzione e scambio di beni e/o servizi che costituiscono l'attività esercitata dal Contraente
- 9 nei confronti dell'Assicurato in relazione a infortuni, malattie, decessi o lesioni personali, distruzione e danneggiamento di beni materiali
- 10 nei confronti dell'Assicurato in relazione alla omessa, ritardata, errata costituzione, esecuzione o estinzione di garanzie o contratti assicurativi
- 11 nei confronti dell'Assicurato in relazione a sanzioni, multe, ammende, penali, inclusi risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio. Sono escluse anche le richieste di risarcimento dovute a omesso o ritardato pagamento
- 12 nei confronti dell'Assicurato in relazione alla violazione di obblighi di segretezza o all'uso e divulgazione abusiva di notizie riservate
- 13 nei confronti dell'Assicurato in relazione a responsabilità imputabili direttamente o indirettamente a:
 - detenzione, impiego, contaminazione di sostanze radioattive
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, compresa la mancata osservanza di norme o regolamenti in materia

- uso, inalazione, assorbimento, contaminazione, lavorazione, vendita, stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto

14 nei confronti dell'Assicurato in relazione a sinistri che derivano da:

- a) perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi
- b) interruzione di attività dovuta a quanto indicato alla lettera a), se generato da atto doloso informatico (cyber crime), denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 107 - MASSIMALE**

Le parole del Glossario: *#assicurazione, #Assimoco, #massimale, #polizza, #sinistro*

L'assicurazione vale fino al massimale indicato in polizza che è il massimo esborso di Assimoco per sinistro, sinistro in serie, anno assicurativo.

ART. 108 - LIMITI DI INDENNIZZO

Le parole del Glossario: *#massimale*

A ciascuna copertura si applicano i limiti di indennizzo e i massimali riportati nell'allegato Schema riepilogativo.

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 109 - DOVE VALE L'ASSICURAZIONE**

Le parole del Glossario: *#assicurazione, #Contraente*

L'assicurazione vale per gli Assicurati durante lo svolgimento delle proprie funzioni presso il Contraente se lo stesso ha sede legale e amministrativa in Italia.

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, **ASSIMOCO S.p.A.** ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia di Tutela Legale a: **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, Numero Verde 800.84.90.90**



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 110 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

- Associazioni di promozione Sociale (APS)
- Associazioni riconosciute o non riconosciute
- Organizzazioni di Volontariato (OdV)
- Ente filantropico
- Ente religioso
- Fondazione (sono escluse le fondazioni bancarie, le fondazioni holding o d'impresa)
- Rete Associativa
- Botteghe del mondo solamente se gestite da associazioni
- Enti Sportivi (Associazioni Sportive Dilettantistiche)

ART. 111 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE /OPZIONE 1

Le parole del Glossario: #assicurazione, #Contraente

L'assicurazione opera a favore:

- dell'Ente Contraente
- dei membri del consiglio direttivo
- dei singoli volontari dell'Ente contraente (i volontari iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 17 comma I del Decreto Legislativo 3.7.2017 – Codice del Terzo Settore ed anche i volontari occasionali, compresi quelli non iscritti all'apposita sezione del registro)
- dei dipendenti dell'Ente Contraente
- dei soci iscritti in apposito Registro.

ART. 112 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE /OPZIONE 2

Le parole del Glossario: #assicurazione

L'assicurazione opera a favore:

- dei membri del consiglio direttivo dell'Ente Contraente.

ART. 113 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE /OPZIONE 3

Le parole del Glossario: #assicurazione

L'assicurazione opera a favore:

- dei singoli volontari dell'Ente Contraente, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore)
- dei soci iscritti in apposito Registro.



COSA E' COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 114 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE / OPZIONE 1

Le parole del Glossario: #Assicurato, #assistenza/fase stragiudiziale, #Contraente, #massimale, #polizza, #rischio, #sinistro, #transazione

Assimoco assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- c) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico di parte e di un consulente tecnico d'ufficio
- d) di giustizia
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà
- f) conseguenti a una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, D.A.S. assicura:

- m) le spese per l'assistenza di un interprete
- n) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento
- o) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del massimale.

L'importo dovrà essere restituito ad Assimoco entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- 1 è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
 - 2 è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso e viene prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o è intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o se il reato è derubricato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa
 - 3 subisce danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi
 - 4 deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità civile, a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile
 - 5 deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a € 500,00.
- A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008 -Testo Unico Sicurezza, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - protezione dei dati, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro Dati personali (Decreto legislativo n. 196/03 - Codice della Privacy - GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, Decreto legislativo 101/2018, norme

analoghe e successive integrazioni e modificazioni)

- Codice dell'ambiente (Decreto legislativo n. 152/2006 in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
- Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto legislativo n. 231/2001, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni).

La garanzia si estende all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di cancellazione o mancata iscrizione del Contraente al Registro delle Associazioni o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

6 per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Ente o dei membri del consiglio direttivo
- violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi Assimoco provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In caso di controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

ART. 115 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE / OPZIONE 2

Le parole del Glossario: #Assicurato, #assistenza/fase stragiudiziale, #massimale, #polizza, #rischio, #sinistro, #transazione

Assimoco assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- c) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico di parte e per il consulente tecnico d'ufficio
- d) di giustizia
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla

controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Assimoco assicura:

- m) le spese per l'assistenza di un interprete
- n) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento
- o) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del massimale.

L'importo dovrà essere restituito ad Assimoco entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- 1 è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- 2 è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso e viene prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o è intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o se il reato è derubricato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa
- 3 subisce danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi
- 4 deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità civile, a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile
- 5 per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:
 - furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari
 - violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi Assimoco provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ART. 116 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE / OPZIONE 3

Le parole del Glossario: #Assicurato, #assistenza/fase stragiudiziale, #massimale, #polizza, #rischio, #sinistro, #transazione

Assimoco assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- c) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico di parte e di un consulente tecnico d'ufficio
- d) di giustizia
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria

- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Assimoco assicura:

- m) le spese per l'assistenza di un interprete;
- n) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- o) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del massimale.

L'importo dovrà essere restituito ad Assimoco entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- 1 è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- 2 è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso e viene prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o è intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o se il reato è derubricato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa
- 3 subisce danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi
- 4 deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità civile, a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.

Per i medesimi eventi Assimoco provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ART. 117 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA / TUTTE LE OPZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #assicurazione, #sinistro

Un sinistro è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nel caso di controversie contrattuali e dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, negli altri casi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, Assimoco considera:

- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (Artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, Assimoco prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

ART. 118 - SPESE ASSICURATE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO SOLO CON OPZIONE 1

Le parole del Glossario: #Assicurato, #assicurazione, #assistenza/fase stragiudiziale, #Contraente, #diritto civile, #massimale, #polizza, #premio, #rischio, #sinistro, #vertenze contrattuali

Con la copertura offerta dall'Opzione 1 è possibile assicurare, con il pagamento di un premio aggiuntivo, una o più delle seguenti spese:

vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti): Assimoco assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti del Contraente a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

La garanzia vale esclusivamente se il Contraente deve sostenere controversie di diritto civile, per le quali il valore in lite è superiore a € 200,00, relative a:

- a) contratti con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del lavoro
- c) contratti di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Per i medesimi eventi Assimoco provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Vertenze con i clienti (tre casi in stragiudiziale):

la garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a € 200,00, che insorgono e devono essere trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino con il limite di tre sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Vertenze con la Pubblica amministrazione:

la garanzia vale nei casi in cui il Contraente deve:

- impugnare il provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni
- sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei conti; per questa garanzia le spese di difesa vengono rimborsate quando la sentenza è passata in giudicato o in caso di archiviazione, nei limiti dell'importo stabilito dal giudice se le spese sono liquidate in sentenza e con l'esclusione di anticipo spese nel corso del procedimento.

Se i rischi oggetto di questa assicurazione risultano garantiti in tutto o in parte anche da una polizza di RC patrimoniale dell'Assicurato, la presente garanzia è valida per Spese di resistenza e soccombenza solo se:

- il sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale anche con altra Compagnia
- l'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale è già intervenuto
- l'intero massimale a copertura delle spese legali della polizza di responsabilità civile è esaurito (art. 1917 del Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile).

Se la polizza di responsabilità civile patrimoniale non può essere attivata a causa di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.

Se l'Assicurato non dispone di una polizza di RC patrimoniale la garanzia di tutela legale opera limitatamente alla fase stragiudiziale o di invito a dedurre.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S. al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività dell'Assicurazione di Responsabilità Civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di D.A.S.

- sostenere controversie con il Comune in cui ha sede l'associazione che riguardano la concessione di contributi e sovvenzioni e finanziamenti. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
- impugnare le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Contraente per la mancata adozione o adeguamento del MOCAS e del Codice di Condotta.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 119 - CHI NON È ASSICURATO**

Non sono assicurabili:

- le associazioni di persone giuridiche
- le fondazioni bancarie, le fondazioni holding o d'impresa
- le associazioni in ambito medico o sanitario o assistenziale (case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria)
- le associazioni di categoria
- partiti politici e movimenti e sindacati
- comitati e fondazioni
- le ONG
- Cooperative o cooperative sociali
- Imprese sociali
- Consorzi
- Imprese impatto
- Società di mutuo soccorso

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 120 - ESCLUSIONI/ VALIDE PER OPZIONE 1**

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Contraente, #diritto civile, #franchigia, #polizza #scoperto, #sinistro, #transazione, #vertenze contrattuali

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- b) atti dolosi
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo espressamente previste
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza
- g) vertenze contrattuali, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento
- h) vertenze coi clienti, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento
- i) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
- j) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
- k) controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00
- l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- m) controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione o affitto di azienda
- n) attività svolte come azienda edile
- o) controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche
- p) controversie in materia di giustizia sportiva
- q) difesa penale per abuso di minori
- r) controversie tra associati/iscritti

- s) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
- se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile
 - nel caso di dolo dell'Assicurato
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto o franchigia della polizza di Responsabilità civile
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

Assimoco non si farà carico di:

- 1 spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Sezione Tutela Legale"
- 2 spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.
- 3 spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte
- 4 spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale
- 5 onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Assimoco, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari
- 6 spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà debitoria (Art. 1292 Codice civile)
- 7 spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da D.A.S., vanno ad essa restituite dalla persona assicurata, in solido con il Contraente, entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso
- 8 spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento)
- 9 spese legali, peritali e processuali per all'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo
- 10 spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, peritali e processuali (ad esempio sono esclusi gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento)
- 11 ulteriori spese rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.
- 12 pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- 13 oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'Assicurato non può portare in detrazione, esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ART. 121 - ESCLUSIONI/ VALIDE PER OPZIONE 2

Le parole del Glossario: #Assicurato, #diritto civile, #franchigia, #polizza, #scoperto, #sinistro

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- b) atti dolosi
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza
- g) controversie di diritto civile di natura contrattuale
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla

- costruzione di beni immobili
- i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
 - j) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00
 - k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
 - l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione o affitto di azienda
 - m) controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche
 - n) controversie in materia di giustizia sportiva
 - o) difesa penale per abuso di minori
 - p) controversie tra associati/iscritti
 - q) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile
 - nel caso di dolo dell'Assicurato
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto o franchigia della polizza di Responsabilità civile
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

Assimoco non si farà carico di:

- 1** spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Sezione Tutela Legale"
- 2** spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.
- 3** spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte
- 4** spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale
- 5** onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Assimoco, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari
- 6** spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà debitoria (Art. 1292 Codice civile)
- 7** spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da D.A.S., vanno ad essa restituite dalla persona assicurata, in solido con il Contraente, entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso
- 8** spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento)
- 9** spese legali, peritali e processuali per all'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo
- 10** spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, peritali e processuali (ad esempio sono esclusi gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento)
- 11** ulteriori spese rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.
- 12** pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- 13** oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'Assicurato non può portare in detrazione, esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ART. 122 - ESCLUSIONI/ VALIDE PER OPZIONE 3

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Contraente, #diritto civile, #franchigia, #polizza, #scoperto, #sinistro, #transazione*

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- b) atti dolosi
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza
- g) controversie di diritto civile di natura contrattuale
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
- i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
- j) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00
- k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- l) controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche
- m) controversie in materia di giustizia sportiva
- n) difesa penale per abuso di minori
- o) controversie tra associati/iscritti
- p) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile
 - nel caso di dolo dell'Assicurato
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto o franchigia della polizza di Responsabilità civile
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

Assimoco non si farà carico di:

- 1 spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Sezione Tutela Legale"
- 2 spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.
- 3 spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte
- 4 spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale
- 5 onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Assimoco, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari
- 6 spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà debitoria (Art. 1292 Codice civile)
- 7 spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da D.A.S., vanno ad essa restituite dalla persona assicurata, in solido con il Contraente, entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso

- 8 spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento)
- 9 spese legali, peritali e processuali per all'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo
- 10 spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, peritali e processuali (ad esempio sono esclusi gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento)
- 11 ulteriori spese rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.
- 12 pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- 13 oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'Assicurato non può portare in detrazione, esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ART. 123 - MASSIMALE

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #massimale, #polizza, #sinistro*

Assimoco offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun sinistro.



**DOVE VALE LA
COPERTURA**

ART. 124 - DOVE VALE L'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: *#Contraente, #sinistro*

La garanzia vale per l'espletamento delle cariche ricoperte dagli Assicurati presso la Contraente avente la sede legale e amministrativa in Italia e in relazione a sinistri (richieste di risarcimento) per i quali sia chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana sulla base del proprio diritto sostanziale

SEZIONE SINISTRI



SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NON SANITARIA E/O
SOCIOSANITARIA,
SANITARIA E/O
SOCIOSANITARIA E DEI
COMPONENTI DEGLI
ORGANI SOCIALI

ART. 125 - COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione, #Assimoco, #attività sanitaria e sociosanitaria, #indennizzo, #prestatore di lavoro, #sinistro

L'Assicurato deve:

- 1 avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Questo termine diventa di 30 giorni se il sinistro è relativo all'attività sanitaria e sociosanitaria
- 2 fornire quanto prima le ulteriori indicazioni su come è accaduto il sinistro
- 3 inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro che riceve in seguito.

Se l'Assicurato non presenta o ritarda la denuncia di sinistro, Assimoco può rifiutare o ridurre l'indennizzo¹¹.

La denuncia di sinistro deve contenere:

- data e luogo del sinistro
- descrizione del fatto e/o della causa del sinistro e degli elementi utili a evidenziare eventuali responsabilità
- nominativo, domicilio e recapito telefonico del danneggiato e di eventuali testimoni
- copia della richiesta danni dei terzi danneggiati o della richiesta risarcitoria proveniente da INPS, INAIL, dai legali dei danneggiati o copia degli atti dei procedimenti giudiziari/amministrativi.

L'Assicurato deve fornire quanto prima le ulteriori notizie e gli atti relativi al sinistro.

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), l'Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali è avviata l'inchiesta dell'Autorità competente prevista dalla legge sugli infortuni. Per i sinistri indicati agli Artt. 26, lettera b) e 61, lettera b) la denuncia deve avvenire al ricevimento della richiesta di risarcimento.

ART. 126 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #massimale #spese

L'Assicurato

Deve collaborare per permettere la gestione delle vertenze e comparire in giudizio se la procedura lo richiede.

Assimoco

Fino a quando ne ha interesse, assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili, penali e amministrative. Se serve, designa legali e tecnici e si avvale di diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi, Assimoco ha il diritto di rivalersi su di lui per il danno che le deriva.

Spese rimborsabili

Assimoco paga le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino a un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

¹¹ Art. 1915 Codice civile

Se la somma dovuta supera il massimale, le spese sono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Spese non rimborsabili

Assimoco:

- non rimborsa le spese dell'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato
- non risponde di multe o ammende e spese di giustizia penale.

ART. 127 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #sinistro

Offerta

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, Assimoco comunica all'Assicurato l'offerta d'indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione.**

Pagamento

Nei successivi 30 giorni Assimoco indennizza il danno accertato o concordato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene quando l'Assicurato dimostra che non ha commesso o agevolato il danno con dolo.

ART. 128 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Contraente, #polizza

Per l'identificazione degli Assicurati, si fa riferimento ai registri tenuti ai sensi del Codice del Terzo Settore, oppure ai registri e/o elenchi di iscrizione, oppure a qualsiasi altra documentazione comprovante l'effettiva partecipazione all'attività o all'evento coperto dalla polizza tutti tenuti dal Contraente. Il Contraente si obbliga ad esibire tali documenti a semplice richiesta di Assimoco o delle persone da questa incaricate per il controllo.

Le persone non regolarmente iscritte o non individuate attraverso la presentazione della documentazione necessaria non sono comprese nella copertura.

ART. 129 - RINUNCIA ALLA RIVALSA (RC NON SANITARIA)

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurato, #Contraente, #prestatore di lavoro

Assimoco rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga¹² verso:

- tutti i soggetti compresi i dipendenti e dirigenti dei quali il Contraente o l'Assicurato risponde in base alla legge
- le Società controllate, controllanti, collegate, consociate e i relativi prestatori di lavoro
- le cooperative consorziate e i relativi prestatori di lavoro
- le associazioni affiliate e i relativi prestatori di lavoro e aderenti (relativamente alle associazioni)
- gli utenti, i clienti, i fornitori e i relativi prestatori di lavoro
- i membri delle famiglie di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'Assicurato, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

¹² Art. 1916 Codice civile

ART. 130 - RINUNCIA ALLA RIVALSA (RC SANITARIA)

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #assicurazione, #Assimoco, #personale dipendente, #personale convenzionato/strutturato, #prestatore di lavoro*

Solo per l'assicurazione RCT, Assimoco rinuncia alla rivalsa nei confronti del personale dipendente e personale convenzionato/strutturato a seguito di accertamento di colpa grave.

Inoltre, Assimoco rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- società controllate, controllanti, collegate, consociate e i relativi prestatori di lavoro
- cooperative consorziate e i relativi prestatori di lavoro
- associazioni affiliate e i relativi prestatori di lavoro e aderenti (relativamente alle associazioni)
- volontari
- clienti, fornitori e i relativi prestatori di lavoro
- membri delle famiglie di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'Assicurato, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**SEZIONE TUTELA LEGALE**

Art. 131 - DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #assicurazione, #polizza*

Per richiedere le prestazioni previste dall'assicurazione l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a:

D.A.S. chiamando il numero verde 800.84.90.90

D.A.S. raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

L'Assicurato deve pagare gli oneri fiscali, di bollo e di registro secondo la normativa vigente per rendere validi i documenti necessari alla valutazione del caso.

L'Assicurato deve inviare appena possibile a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di sinistro e ogni informazione utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di Danno extracontrattuale richiesto da terzi, quando denuncia il sinistro l'Assicurato deve dichiarare a D.A.S. se possiede una polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se D.A.S. lo richiede

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico.

Art. 132 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #Assimoco, #sinistro*

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). Se D.A.S. lo richiede, l'Assicurato deve dare la procura per la gestione della controversia
- b) per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuta se ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica
- c) In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da D.A.S. non sono coperte. Se si verifica un conflitto di interessi con

D.A.S. o con Assimoco, l'Assicurato può invece scegliere un legale di propria fiducia fin da questa fase.

D.A.S. autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che D.A.S. possa valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. può individuare direttamente il legale
- c) l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricare un altro, D.A.S. non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.

D.A.S. gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 133 -**QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI**

Le parole del Glossario: #Assicurato, #assicurazione, #transazione

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione
- b) deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste
- c) deve avvisare D.A.S. e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito
- d) deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato. Anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, D.A.S. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte
- e) deve richiedere l'autorizzazione preventiva di D.A.S. per concordare con la controparte qualsiasi transazione o accordo per definire la controversia che comporti per D.A.S. spese legali o peritali ulteriori rispetto all'onorario del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. rimborserà gli oneri a carico dell'Assicurato solo dopo aver verificato che ci fosse effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se questa è conveniente.

Art. 134 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Le parole del Glossario: *#massimale*

D.A.S. liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 135 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

Le parole del Glossario: *#Assicurato*

Assimoco e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Assimoco e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 136 - ARBITRATO PER CONFLITTO D'INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parole del Glossario: *#Assicurato, #massimale, #polizza*

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a D.A.S. il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.

Se l'Assicurato intende, in alternativa, adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



**OBLIGHI VIGENTI PRIMA
E DOPO LA FIRMA DEL
CONTRATTO**

ART. 137 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Le parole del glossario: #Assicurato #assicurazione, #Assimoco, #Contraente, #indennizzo, #premio, #rischio

Il Contraente/Assicurato deve fornire ad Assimoco informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'indennizzo (art. 1892 del Codice civile).

Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, Assimoco può recedere dal contratto (art. 1893 del Codice civile).

In questi casi Assimoco può trattenere:

- i premi già incassati
- il premio per il periodo di assicurazione in corso
- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

ART. 138 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le parole del glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #Contraente #indennizzo, #premio #rischio

Se, durante la validità dell'assicurazione, il rischio:

- diminuisce: il Contraente o l'Assicurato lo comunica ad Assimoco, che riduce il premio o le rate di premio successivi e rinuncia al diritto di recesso.
- aumenta: il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo ad Assimoco con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato non comunica gli aggravamenti di rischio in buona fede, mantiene il diritto all'indennizzo integrale dei danni. In questo caso Assimoco ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 139 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere scritte.

ART. 140 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #Contraente #intermediario #polizza

Tutte le comunicazioni che riguardano l'assicurazione devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'attenzione di:

Assimoco S.p.A.

c/o Centro Leoni - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano

Posta Elettronica Certificata: assimoco@legalmail.it

Oppure tramite comunicazione all'intermediario.

Assimoco effettua le comunicazioni che riguardano l'assicurazione secondo le modalità scelte dal Contraente e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della polizza. Il Contraente si impegna a comunicare subito ad Assimoco eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche attraverso l'area clienti o attraverso l'intermediario.

ART. 141 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le parole del Glossario: *#Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo, #rischio, #sinistro*

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicarlo ad Assimoco.

In caso di sinistro:

- devono avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
- possono chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto in base al singolo contratto, ma l'indennizzo totale non deve superare l'ammontare del danno.

Se non lo comunicano dolosamente, Assimoco non è obbligata a pagare l'indennizzo.

ART. 142 - ONERI FISCALI DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: *#Contraente*

Sono a carico del Contraente.

Queste le aliquote:

- a) 22,25% per le Sezioni Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria, Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria, Responsabilità civile dei componenti degli organi sociali.
- b) 21,25 per la Sezione Tutela legale.

ART. 143 - FORO COMPETENTE

Le parole del Glossario: *#Assicurato #Contraente*

Per ogni controversia è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 144 - DOLO

Le parole del Glossario: *#Assicurato #Assimoco #Contraente*

Assimoco non indennizza i danni causati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato.

ART. 145 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le parole del Glossario:

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 146 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

Le parole del Glossario: *#Assimoco #polizza #sinistro*

La polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre Assimoco anche solo al rischio di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Assimoco deve rispettare.

ART. 147 - PREMIO CON REGOLAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assimoco, #Contraente, #polizza, #premio

Se il premio è soggetto a regolazione annuale, o per un periodo inferiore all'anno, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare ad Assimoco i dati definitivi del parametro usato per calcolare il premio di polizza.

Se non lo fa, si applicano le disposizioni previste dall'Art 150 - Regolazione del premio.

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO**

ART. 148 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurazione, #polizza, #premio

A chi si paga

Il premio deve essere pagato all'intermediario oppure ad Assimoco.

Come e quando si paga

Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla firma della polizza.

Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno, salvo che il contratto ha una durata inferiore. Il premio è dovuto per intero anche se è previsto il frazionamento in più rate.

I premi o le rate di premio successivi devono essere pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato:

- in unica soluzione per durata temporanea,
- in unica soluzione per durate superiori a un anno
- senza costi aggiuntivi, in rate:
 - mensili
 - trimestrale
 - semestrali

Cosa succede se non si pagano i premi o le rate successivi

l'assicurazione è sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza

I premi successivi e quelli scaduti devono comunque essere pagati¹³

ART. 149 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Le parole del Glossario: #fatturato, #polizza, #premio

Per il calcolo del premio sulla base del tasso di regolazione e dell'elemento preventivo indicati in polizza, si considera:

- il fatturato
- il numero di soci
- numero anime/parrocchiani
- n. di tesserati in caso di Ente Sportivo

¹³ Art. 1901 Codice civile

ART. 150 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #attività sanitaria e sociosanitaria, #attività sanitarie/sociosanitarie ad alto rischio, # sanitarie/sociosanitarie a basso rischio #Contraente, #fatturato, #massimale, #periodo assicurativo, #polizza, #premio, #rischio, #sinistro*

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo che risulta dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo. Se, nel corso della medesima annualità assicurativa, il numero degli elementi considerati subisce variazioni, la copertura assicurativa resta comunque operante, indipendentemente dal numero effettivo esistente al momento del sinistro.

Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

Se il parametro utilizzato per il calcolo del premio è il fatturato, si fa riferimento al fatturato dell'anno solare che risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto ad Assimoco, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. La differenza che risulta dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Intermediario o da Assimoco. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia di polizza resta operante ma Assimoco, in caso di sinistro, può sospendere la liquidazione/risarcimento del danno fino ad avvenuta comunicazione dati e/o versamento della differenza attiva dovuta. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Assimoco, fermo il suo diritto di agire giudizialmente non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione fino a quando il Contraente non ha adempiuto agli obblighi di comunicazioni dati e dell'obbligo di pagamento.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

Assimoco ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Svolgimento contestuale di attività sanitaria/sociosanitaria e non

Se l'Assicurato svolge sia attività sanitarie/sociosanitarie che non sanitarie/non sociosanitarie e l'elemento utilizzato per il calcolo del premio è il fatturato, si applicano le seguenti regole:

se l'assicurato esercita una o più attività definite come attività sanitarie/sociosanitarie a basso rischio, il fatturato può essere indicato puntualmente oppure forfettariamente tra attività sanitaria/sociosanitaria e non, senza che questa imputazione comporti penalizzazioni nel pagamento di eventuali sinistri.

Se l'Assicurato esercita una o più attività definite come attività sanitarie/sociosanitarie ad alto rischio, deve essere imputato l'esatto fatturato generato da queste attività. In caso di sinistro, se il fatturato indicato per queste attività è inferiore del 20% a quello reale, gli eventuali sinistri sono pagati proporzionalmente decurtando la differenza percentuale tra la parte di premio - comprensiva della regolazione - che l'Assicurato avrebbe dovuto pagare e quella effettivamente pagata.

Se l'Assicurato esercita una o più attività definite come attività sanitarie/sociosanitarie a basso rischio e il massimale indicato in polizza per queste attività è diverso da quello imputato per le attività non sanitarie/non sociosanitarie, l'Assicurato è tenuto ad indicare i fatturati puntuali delle due diverse tipologie di attività. In caso di sinistro, se il fatturato indicato per l'attività con il massimale più elevato, è inferiore del 20% a quello reale, gli eventuali sinistri sono pagati decurtando la differenza tra il premio - comprensivo della regolazione - che l'Assicurato avrebbe dovuto pagare e quello effettivamente pagato.

ART. 151 - VARIAZIONI CONTRATTUALI A SCADENZA

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Contraente, #rischio, #sinistro

Alla scadenza contrattuale e previo preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, ai sensi della Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 e del Decreto n° 232 del 15 dicembre 2023 e con riferimento al verificarsi o meno di sinistri e in relazione alle azioni intraprese dal Contraente per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti, Assimoco comunica eventuali variazioni delle condizioni tariffarie, in aumento o diminuzione in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio e del fabbisogno finanziario di Assimoco. Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente, oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il nuovo premio.



QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE

ART. 152 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Periodo Assicurativo, #polizza

Quando inizia

L'assicurazione inizia:

- dalle 24 del giorno indicato in polizza, se si è pagato (premio intero o prima rata), altrimenti dalle 24 del giorno di pagamento
- in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno indicato in polizza se la procedura SEPA ha buon esito, altrimenti dalle 24 del giorno indicato in polizza purché il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.
- in caso di pagamento con bonifico, dalle 24 della data dell'ordine di bonifico con esecuzione immediata da parte del cliente, se ha buon esito. Se l'ordine di bonifico è con indicazione di esecuzione posticipata, l'assicurazione inizia dalle 24 della data di esecuzione

Quanto dura

L'assicurazione dura minimo un anno ed è prorogata in automatico di anno in anno.

Se è stipulata per una durata inferiore, il periodo assicurativo coincide con la durata del contratto. Può avere durata poliennale.

Quando Termina

L'assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale senza riduzione del premio: con invio di disdetta (→ Art. 153 - Disdetta dell'assicurazione)
- in caso di durata poliennale compresa tra due e cinque anni e con riduzione del premio: in modo automatico alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta
- in caso di durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione del premio: con invio di disdetta (→ Art. 153 - Disdetta dell'assicurazione).



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 153 - DISDETTA DEL CONTRATTO

Le parole del Glossario: #Assimoco, #Assicurazione, #Contraente

Come e quando è possibile

Con raccomandata A/R o PEC spedite almeno 30 giorni:

- per entrambe le parti, prima della scadenza per assicurazioni di durata annuale
- per il solo Contraente, prima della scadenza del quinto anno per assicurazioni con durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione di premio
- per entrambe le parti, prima della scadenza di ogni singola annualità per assicurazioni con durata poliennale senza riduzione di premio.

Se la disdetta non è spedita nei tempi

- l'assicurazione si rinnova per un altro anno
- la disdetta è valida per l'anno successivo senza che il Contraente o Assimoco mandi altre comunicazioni.

ART. 154 - RECESSO PER SINISTRO

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurazione, #Contraente, #indennizzo, #sinistro*

Assimoco può recedere dall'assicurazione:

- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno da quando l'indennizzo è stato pagato o rifiutato
- scrivendo al Contraente con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Assimoco inoltre:

- entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di premio per il periodo di assicurazione non goduto (al netto delle imposte)

e

- può recedere dall'assicurazione anche se incassa i premi che sono scaduti dopo la denuncia del sinistro
- revoca l'addebito in caso di pagamento tramite SEPA. Se il pagamento è mensile il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al preavviso di 30 giorni.

Esempio

Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad Assimoco. La tua assicurazione cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

ART. 155 - RECESSO PER SINISTRO VALIDO SOLO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE SOCIO SANITARIA E/O SANITARIA

Le parole del Glossario: *#Assimoco, #Assicurato, #Assicurazione, #Contraente, #indennizzo, #sinistro*

Il Contraente può recedere dall'assicurazione:

- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno da quando l'indennizzo è stato pagato o rifiutato
- scrivendo ad Assimoco con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Assimoco può recedere dall'assicurazione:

- se l'Assicurato, in più di un sinistro, ha avuto una condotta gravemente colposa
- se questa condotta è stata accertata con sentenza definitiva che ha comportato il pagamento di un risarcimento.

Assimoco entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di premio per il periodo di assicurazione non goduto (al netto delle imposte).

ALLEGATO – SCHEMA RIEPILOGATIVO

Art.	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia
2	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
25	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Il massimale	€ 2.600,00
26 A)	Malattie professionali	Il massimale	€ 2.600,00
26 B)	Malattie professionali	€ 100.000 per sinistro	€ 2.600,00
6	Danni alle cose di proprietà dei dipendenti e dei non dipendenti.	Per i danni a cose € 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
11	Responsabilità civile personale degli utenti	Il massimale Limite di € 2.500 per sinistro e per anno per danni a cose	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
13	Legge Privacy - (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR - Privacy)	€ 100.000 per sinistro	scoperto 10% col minimo di 250 e max 2.500 in generale
15	Danni a terzi dovuti a rapine, aggressioni, atti violenti	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
16	Danni alle cose oggetto di lavorazione	Per danni a cose € 50.000,00	10% col minimo di 250 e max 2.500 in generale
17	Primo soccorso e trasporto sanitario senza presenza di personale sanitario	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
18	Attività di commercio ambulante	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
19	Smercio di prodotti non alimentari	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
21	Pratica di discipline olistiche	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
28	Garanzia postuma solo per i lavori di installazione, riparazione, manutenzione (annuale)	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose
29	Garanzia postuma solo per i lavori di installazione, riparazione, manutenzione ex d.m.37/2008	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose
30	Danni da cedimento o franamento del terreno	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose
31	Danni a condutture e impianti sotterranei	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose

32	Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori	€ 50.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose
33	Organizzazione fiere e manifestazioni – Responsabilità civile personale dei singoli espositori		
45	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
61	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Il massimale	€ 2.600,00
62	Malattie professionali	Il massimale	€ 2.600,00
49	Danni alle cose di proprietà dei dipendenti e dei non dipendenti.	Per i danni a cose € 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
51	Responsabilità civile personale dei volontari	Il massimale per sinistro e per annualità indicati in scheda di polizza	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
52	Responsabilità civile personale degli utenti	Il massimale Limite di € 2.500 per sinistro e per anno per danni a cose	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
54	Legge Privacy - (Regolamento UE 679/2016 – c.d. GDPR - Privacy)	€ 100.000 per sinistro	scoperto 10% col minimo di 250 e max 2.500 in generale
55	Somministrazione di farmaci	Il massimale per sinistro e per annualità indicati in scheda di polizza	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
56	Protesi	€ 2.000,00 per sinistro e annualità assicurativa	€ 250,00 per ogni sinistro
57	Fonti radioattive	€ 250.000 per sinistro e anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
58	Primo soccorso e Trasporto sanitario	Il massimale per sinistro e per annualità indicati in scheda di polizza	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
59	Raccolta, distribuzione e/o utilizzazione del sangue	€ 500.000 per sinistro e per anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
60	Danni derivanti da epidemie e pandemie	€ 500.000 per sinistro e per anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
63	Direttore sanitario-Perdite patrimoniali	€ 250.000,00 x sinistro e anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
76	Terzietà tra utenti ed operatore responsabile della sua sorveglianza	Il massimale Limite di € 2.500 per sinistro e per anno per danni a cose	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
77	Danni ad attrezzature prese a noleggio	Per i danni a cose € 100.000,00 (RC non sanitaria) Per i danni a cose € 10.000,00 (RC sanitaria)	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose

80	Responsabilità civile della committenza	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
81 A)	Committenza veicoli	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
81 B)	Committenza veicoli	€ 250.000 per sinistro e per anno	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
82	Danni da incendio	Per i danni a cose € 500.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro e max 5.000 in generale
83	Proprietà e/o conduzione di fabbricati e terreni	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
84	Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio	Per i danni a cose € 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
85	Segnaletica mancante e/o insufficiente	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
86	Insegne e cartelli	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
87-A)	Cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione	Per i danni a cose € 150.000,00 per gli immobili a uso abitativo € 5.000	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
87-B)	Cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione	Per i danni a cose € 10.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
88	cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose
89	Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
90	Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
91	Danni da interruzione o sospensione di attività	Per i danni a cose € 500.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
92	Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e montaggio presso terzi.	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
93	Somministrazione o vendita di generi alimentari	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
94	Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
95	Servizio di vigilanza	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
96	Animali	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose

97	Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'Assicurato	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
98	Danni da inquinamento accidentale	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose
99	Danni da furto	Per i danni a cose € 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
102	Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari	Il massimale	
114	Tutela legale - Opzione 1	Il massimale	
115	Tutela legale - Opzione 2	Il massimale	
116	Tutela legale - Opzione 3	Il massimale	

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art. 1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Codice civile Art. 1588)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Codice civile Art. 1589)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Mancato pagamento del premio (Codice civile Art. 1901)

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Codice civile Art. 1907)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita

fra gli altri assicuratori.

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari (Codice civile Art. 1912)

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Codice civile Art.1913)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Codice civile Art. 1917)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto di danneggiato, può richiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Codice civile Art. 2049)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: "Responsabilità civile per l'economia solidale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ECONOMIA SOLIDALE è un prodotto dedicato a: Enti del Terzo Settore, Enti non profit anche non iscritti al RUNTS, Consorzi di cooperative e cooperative, Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni riconosciute/non riconosciute, Organizzazioni di volontariato (OdV), Enti filantropici, Imprese Impatto, Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie, Fondazioni, Reti associative, per assicurare la responsabilità civile per i danni causati a terzi nello svolgimento della loro attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi: è assicurata la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nello svolgimento delle attività previste dallo Statuto (e sue successive modifiche o integrazioni), compresi i servizi strettamente connessi e accessori.
- ✓ Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi: è assicurata la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica nello svolgimento delle attività sanitarie e sociosanitarie e di quelle complementari e accessorie previste dallo Statuto (e sue successive modifiche o integrazioni).
- ✓ Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: è assicurata la responsabilità civile dell'Assicurato per perdite patrimoniali causate involontariamente a terzi, in conseguenza di un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni di nomina o dalle deliberazioni assembleari e in generale dall'adempimento non diligente del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali del Contraente. La copertura è estesa agli eredi e al coniuge legittimo.
- ✓ Tutela Legale: sono assicurate le spese di assistenza (civile e penale) stragiudiziale e giudiziale a tutela dei diritti dell'Assicurato per controversie relative all'ambito dell'attività perseguita, dalla conduzione delle sedi aziendali, della carica ricoperta negli Organi sociali.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi: le responsabilità riconducibili allo svolgimento di attività diverse da quelle assicurate.
- ✗ Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi: le responsabilità riconducibili allo svolgimento di attività diverse da quelle assicurate.
- ✗ Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: le persone giuridiche o Enti diversi da: Enti del Terzo Settore, compresi gli enti sportivi, Enti Non Profit, anche non iscritti al RUNTS, Cooperative o Consorzio di cooperative, Impresa Impatto, Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie.

- ✗ Tutela legale: non sono assicurabili le associazioni di persone giuridiche, le fondazioni bancarie, le fondazioni holding o d'impresa, associazioni in ambito medico o sanitario o assistenziale (case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria), le associazioni di categoria, partiti politici e movimenti e sindacali, comitati e fondazioni, le ONG. Cooperative o cooperative sociali, Imprese sociali, Consorzi, Imprese impatto, Società di mutuo soccorso.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono esclusi i risarcimenti per i danni già assicurati o coperti da altre assicurazioni.

Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi e Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura
- ! è prevista l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto per i danni a persona e cose
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non può essere superiore a un importo massimo prestabilito
- ! è presente una limitazione della responsabilità in caso di più assicurati coinvolti nel danno.

Inoltre, per la sola Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi:

- ! è esclusa ogni responsabilità in solido con soggetti non assicurati

Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non può essere superiore a un importo massimo prestabilito
- ! la copertura vale per le richieste di risarcimento che l'Assicurato riceve per la prima volta durante la validità della polizza solo se l'atto illecito è compiuto nel medesimo periodo.

Tutela Legale:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non può essere superiore a un importo massimo prestabilito.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi: L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo. In USA, Canada e Messico, l'assicurazione copre solo gli eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Sono esclusi i danni che derivano da società produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate in USA, Canada e Messico. L'assicurazione Responsabilità Civile verso operai (RCO) vale per i danni accaduti in tutto il mondo.

Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria verso terzi: L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i danni accaduti in tutto il mondo. Per i danni verificatisi negli Stati Uniti d'America e in Canada la copertura è limitata ai danni avvenuti durante la partecipazione dell'Assicurato a esposizioni, fiere, mostre e mercati. L'assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per gli infortuni accaduti in tutto il mondo.

Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: L'assicurazione vale per gli Assicurati durante lo svolgimento delle proprie funzioni presso il Contraente se lo stesso ha sede legale e amministrativa in Italia.

Tutela legale: La garanzia vale per l'espletamento delle cariche ricoperte dagli Assicurati presso la Contraente avente la sede legale e amministrativa in Italia e in relazione a sinistri (richieste di risarcimento) per i quali sia chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana sulla base del proprio diritto sostanziale.



Che obblighi ho?

Come Contraente hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza
- denunciare il sinistro nei tempi previsti dal contratto, inviando per iscritto alla Compagnia o all'intermediario la denuncia di sinistro con tutta la documentazione che prova l'evento
- Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma della polizza. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. Il premio può essere pagato in un'unica soluzione per durata temporanea e per durate superiori a un anno. È previsto il frazionamento (mensile, trimestrale e semestrale) del premio annuo, senza costi aggiuntivi. Il pagamento può essere effettuato tramite: bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco, addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA, altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco.

L'assicurazione dura minimo un anno ed è prorogata in automatico di anno in anno. Se è stipulata per una durata inferiore, il periodo assicurativo coincide con la durata del contratto. Può avere durata poliennale.

L'assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale senza riduzione del premio: con invio di disdetta
- in caso di durata poliennale compresa tra due e cinque anni e con riduzione del premio: in modo automatico alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta
- in caso di durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione del premio: con invio di disdetta



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:

- a ogni scadenza annuale della polizza: mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione della Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "RC per l'economia solidale"

Data ultimo aggiornamento: 05/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI), Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 516.756.451** e il **Risultato economico è € 16.167.002,23**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 277%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Opzioni con riduzione del premio

Non previste.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): copertura per la responsabilità civile dell'Assicurato per: 1) gli infortuni per i quali l'INAIL è tenuta a erogare una prestazione, subiti dai suoi dipendenti mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione 2) i danni da infortunio non coperti dall'INAIL subiti dai suoi dipendenti mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione, in caso di morte o invalidità permanente

Malattie professionali: copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per le malattie professionali dei prestatori di lavoro, riconosciute o tabellate dall'INAIL o da sentenza definitiva della magistratura

Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – postuma: copertura per danni a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione. La garanzia copre i danni che si manifestano entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori, purché denunciati durante la validità del contratto assicurativo e non oltre 12 mesi dalla sua cessazione.

Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma (DM n. 37/2008): copertura per danni a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti previsti dal DM n. 37/2008 - Artt. 1 e 2, a condizione che l'Assicurato abbia l'abilitazione e i requisiti tecnici richiesti. La garanzia copre i danni che si manifestano entro 120 mesi dall'esecuzione dei lavori, purché denunciati durante la validità della polizza e non oltre 6 mesi dalla sua cessazione

Danni da cedimento o franamento del terreno: Solo per i lavori di scavo e rinterro la garanzia comprende i danni (anche da incendio, scoppio ed esplosione) che si verificano dopo il rinterro a seguito di esecuzione difettosa dei lavori. Sono compresi i danni dovuti a improvviso cedimento o franamento del terreno se non derivano da lavori che implicano sotto murature o altre tecniche sostitutive

Danni a condutture e impianti sotterranei: la garanzia comprende, solo per lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture e agli impianti sotterranei

Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori: copertura per danni materiali ai veicoli di terzi, anche da incendio, avvenuti dopo lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e pneumatici, se il danno è conseguenza diretta della difettosa esecuzione dei lavori.

Organizzazione fiere e manifestazioni- responsabilità civile personale dei singoli espositori: La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei singoli espositori che partecipano alle fiere/manifestazioni organizzate dal Contraente. Se l'espositore vende generi alimentari, anche di produzione propria, l'assicurazione comprende anche il rischio dello smercio.

Sezione Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): copertura per la responsabilità civile dell'Assicurato per: 1) gli infortuni per i

quali l'INAIL è tenuta a erogare una prestazione, subiti dai suoi dipendenti mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione 2) i danni da infortunio non coperti dall'INAIL subiti dai suoi dipendenti mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione, in caso di morte o invalidità permanente

Malattie professionali: copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per le malattie professionali dei prestatori di lavoro, riconosciute o tabellate dall'INAIL o da sentenza definitiva della magistratura

Responsabilità patrimoniale del direttore sanitario: copertura della responsabilità civile personale professionale del Direttore sanitario, che opera a qualsiasi titolo presso l'Assicurato in qualità di struttura assicurata, per danni e perdite patrimoniali causati a terzi da atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Periodo di ultrattività: Se durante il periodo assicurativo l'attività assicurata cessa definitivamente per cause diverse dal fallimento o altre procedure concorsuali, alla data di scadenza del periodo assicurativo in corso, si può attivare l'estensione di ultrattività. Se Assimoco accoglie la richiesta, le richieste di risarcimento relative a errori od omissioni accaduti o commessi dopo la data inizio retroattività, sono coperte.

Sezione Tutela legale

Vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti) nell'ambito dell'attività assicurata: copertura delle spese legali per controversie civili relative a contratti con fornitori, vertenze di lavoro e contratti di locazione o proprietà di immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie, se il valore della lite supera 200 euro.

Vertenze con i clienti (tre casi in stragiudiziale): estensione alle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti, per un massimo di tre sinistri per anno assicurativo e solo per la fase stragiudiziale, se il valore della lite supera 200 euro. L'estensione vale per vertenze che insorgono e devono essere trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Vertenze con la Pubblica amministrazione: la garanzia vale nei casi in cui il Contraente debba: (i) impugnare provvedimenti di cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni (ii) sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa contabile e giudizio di conto davanti la Corte dei conti (iii) sostenere controversie con il Comune per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti.



Che cosa NON è assicurato?

Sezione Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria

Non sono assicurati: ospedali, IRCCS, cliniche e case di cura; ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi; centri diagnostici; ordini professionali in genere; attività libero professionali, comprese quelle medico sanitarie; case di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA) quando non gestite da cooperative; centri per ricoveri di lunga degenza; centri di riabilitazione

Sono esclusi i danni: causati da (i) sostanze radioattive, apparecchi per accelerazione di particelle atomiche, fenomeni nucleari, radiazioni, (ii) amianto, (iii) inquinamento di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari (iv) detenzione o impiego di esplosivi, (v) emissione di onde/campi elettrici o magnetici, (vi) circolazione su strade pubbliche o equiparate, da navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili (vii) impiego di veicoli/macchinari/impianti da persone non abilitate o minori di 16 anni (viii) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato (ix) opere, impianti e installazioni dopo il loro compimento e quelli conseguenti a omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera (x) macchine, merci e prodotti fabbricati, lavoratori o venduti dopo la loro consegna a terzi. Inoltre sono esclusi i danni a: (i) cose trasportate su mezzi di trasporto, anche durante carico o scarico o sosta (ii) mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico (iii) condutture impianti sotterranei. Sono esclusi anche i danni: (i) accaduti in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione (ii) di cui l'Assicurato risponde secondo gli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 Codice civile (iii) conseguenti a perdite patrimoniali

Sezione Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria

Non sono assicurati: ospedali, IRCCS, cliniche e case di cura

Sono escluse le richieste di risarcimento: (i) relative a eventi, errori o omissioni accaduti o commessi nello svolgimento di attività per le quali l'Assicurato e/o il Personale Dipendente e/o il Personale Convenzionato/Strutturato e/o il Personale in regime Libero Professionale non possiede l'abilitazione e/o autorizzazione (ii) connesse alla circolazione su strade pubbliche o equiparate di veicoli a motore soggetti a rc obbligatoria, alla navigazione di natanti e all'uso di aeromobili (iii) che derivano da furto, rapina o estorsione (iv) per danni alle cose di terzi che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e che usa come beni o strumenti per svolgere l'attività (v) che derivano dalla presenza o uso di amianto (vi) che derivano dalla detenzione o dall'uso di esplosivi (vii) relative a obblighi fiscali o contributivi, multe, ammende, indennità di mora e altre penali (viii) che derivano da esplosioni, calore o radiazioni causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da radiazioni prodotte artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche (ix) che riguardano perdite patrimoniali non collegate ad attività sanitaria o sociosanitaria (x) che derivano da inquinamento di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari (xi) per danni alle cose in costruzione, alle cose sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, per danni a fabbricati o altre cose causati da vibrazioni del terreno (xii) che derivano calamità naturali (xiii) che derivano da campi elettromagnetici, salvo quelli causati dall'uso di apparecchiature specifiche per analisi, diagnosi o terapia (xiv) che derivano da qualsiasi forma di discriminazione, persecuzione, violenza, molestia o abuso sessuale, morale o psicofisico (xv) che derivano da consulenza online o da pubblicazioni sul web in materia sanitaria (xvi) per danni che derivano da scioperi, sabotaggi, atti vandalici, atti ostili di nemici stranieri, guerra (xvii) basate sulla presunta mancata efficacia o adeguatezza di trattamenti o interventi di medicina o chirurgia estetica (xviii) che derivano da sperimentazioni cliniche (xix) che derivano dalla violazione del Regolamento sulla Privacy (GDPR) (xx) per danni da violazione del diritto all'autodeterminazione di cui al Codice di Deontologia medica (xxi) relative a prestazioni di neonatologia, terapia intensiva, assistenza al parto e diagnosi prenatale (xxii) relative alla richiesta di restituzione del compenso percepito dall'Assicurato (xxiii) per danni che derivano da attività diagnostiche invasive, attività invasive e ogni atto che richiede accesso alla sala operatoria (xxiv) relative alla fecondazione assistita (xxv) fatte valere in Paesi diversi dall'Italia o fondate su sentenze emesse in Paesi diversi dall'Italia (xxvi) relative alle spese sostenute dall'Assicurato per legali, tecnici o consulenti non incaricati o non approvati da Assimoco (xxvii) che derivano dalla responsabilità del produttore di farmaci, presidi o dispositivi

Sezione Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria e Sezione Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria

Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri parenti o affini conviventi; (ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscono danno in occasione di lavoro o servizio, lavoratori parasubordinati soggetti INAIL; subappaltatori e loro dipendenti, chiunque partecipi manualmente alle attività assicurate.

Sezione responsabilità civile dei componenti gli organi sociali

Non sono assicurati: Enti del Terzo Settore, compresi gli enti sportivi, Enti Non Profit, anche non iscritti al RUNTS; Cooperative o

Consorzio di cooperative; Impresa Impatto; Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie.

Sono escluse le richieste di risarcimento imputabili a fatti o atti: (i) dolosi, fraudolenti o commessi intenzionalmente in violazione di atti e deliberazioni societarie (ii) da cui l'Assicurato ha tratto vantaggi o profitti personali non dovuti per legge (iii) con cui l'Assicurato trasferisce denaro, beni o altre utilità a clienti, fornitori o altri terzi, per ottenere o far ottenere un profitto o un vantaggio indebito. Sono escluse inoltre le richieste di risarcimento: (i) per fatti o atti illeciti che l'Assicurato conosceva prima della stipula della polizza o che avrebbe potuto conoscere con normale diligenza (ii) presentate tra Assicurati persone fisiche oppure dal coniuge, dai genitori, dai figli o da parenti e affini conviventi dell'Assicurato (iii) che riguardano controversie di lavoro o contratti di lavoro (iv) che riguardano servizi professionali svolti dall'Assicurato a favore di persone fisiche o giuridiche (v) che riguardano la produzione o lo scambio di beni o servizi che rientrano nell'attività del Contraente (vi) che riguardano infortuni, malattie, decessi, lesioni personali o danni a beni materiali (vii) che riguardano omessa, ritardata, errata costituzione, esecuzione o estinzione di garanzie o contratti assicurativi (viii) che riguardano sanzioni, multe, ammende, penali (ix) che derivano dalla violazione di obblighi di riservatezza o dall'uso o dalla diffusione indebita di informazioni riservate (x) che derivano, anche in modo indiretto, da detenzione, impiego, contaminazione di sostanze radioattive; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; amianto o prodotti che lo contengono (xi) che derivano da 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità dei dati, malfunzionamento di hardware, software, chip 2) interruzione dell'attività dovuta agli eventi indicati al punto 1), se causati da cyber crime, attacchi denial of service, disservizi del fornitore esterno di servizi IT o interruzione della connettività Internet

Sezione tutela legale

Non sono assicurati: le associazioni di persone giuridiche; le fondazioni bancarie, le fondazioni holding o d'impresa; le associazioni in ambito medico o sanitario o assistenziale (case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria); le associazioni di categoria; partiti politici e movimenti e sindacali; comitati e fondazioni; le ONG; Cooperative o cooperative sociali; Imprese sociali; Consorzi; Imprese impatto; Società di mutuo soccorso.



Ci sono limiti di copertura?

Valida per tutte le sezioni: Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili a Assimoco

Sezione Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria

Massimo risarcimento RCT/RCO: Se uno stesso evento coinvolge allo stesso tempo sia l'assicurazione RCT che l'assicurazione RCO Assimoco risponde entro il massimale per sinistro previsto in polizza per l'assicurazione RCT

Responsabilità solidale: In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con questa polizza, l'assicurazione: (i) vale solo per la quota di danno diretta e personale dell'Assicurato in proporzione alla gravità della sua colpa (ii) non vale per il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.

Sezione Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria

Massimo risarcimento: i massimali assicurati in polizza non cumulano con i massimali di altre polizze stipulate dal Contraente con Assimoco.

Responsabilità solidale: in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi (strutture e professionisti esercenti la professione sanitaria, fornitori, subappaltatori e clienti), Assimoco risponde per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Sezione tutela legale

Esclusioni/valide per Opzione 1, Opzione 2 e Opzione 3: (i) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, (ii) atti dolosi, (iii) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate, (iv) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste, (v) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, (vi) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza, (vii) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili, (viii) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale, (ix) spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., (x) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S., (xi) spese del legale per attività non effettivamente svolte e dettagliate in parcella, (xii) spese di viaggio e soggiorno dovute all'avvocato che per l'incarico debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale (xiii) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio (xiv) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato (Art. 1292 codice civile) (xv) spese rimborsate dalla controparte (xvi) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento) (xvii) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo (xviii) pagamento di multe, ammende e sanzioni (xix) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile (xix) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: a) se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile, b) in caso di dolo dell'Assicurato, c) se il sinistro rientra nello scoperto o franchigia della polizza di Responsabilità civile, d) se i premi della polizza non sono regolarmente pagati.

Esclusioni/valide per Opzione 1: (i) vertenze contrattuali, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento (ii) vertenze coi clienti, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento (iii) controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00 (iv) controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda (v) attività svolte come azienda edile

Esclusioni/valide per Opzione 2: (i) controversie di diritto civile di natura contrattuale (ii) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00 (iii) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda

Esclusioni/valide per Opzione 3: (i) controversie di diritto civile di natura contrattuale (ii) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a: Enti del Terzo Settore, Enti non profit anche non iscritti al RUNTS, Consorzi di cooperative e cooperative, Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni riconosciute/non riconosciute, Organizzazioni di volontariato (OdV), Enti filantropici, Imprese Impatto, Enti religiosi, inclusi gli enti ecclesiastici e le parrocchie, Fondazioni, Reti associative.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 25,00% calcolati sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it . per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it . L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% per Sezioni Responsabilità civile non sanitaria e/o sociosanitaria, Responsabilità civile sanitaria e/o sociosanitaria, Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali; 21,25% per Tutela Legale
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori , indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.